


# Z Integra

Rendita vitalizia differita

Condizioni Contrattuali

edizione 07.2020

*Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA -  
Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari*





# Z Integra

## Presentazione del prodotto

**Z Integra** è un prodotto assicurativo che permette di costituire una rendita vitalizia integrativa del reddito o della pensione. Il prodotto prevede inoltre una copertura in caso di decesso e, in funzione della tariffa scelta, una copertura in caso di invalidità totale e permanente.

Z integra prevede due tariffe alternative, una a premio annuo e una a premio unico a scelta del contraente.

**La tariffa a premio annuo** prevede il pagamento di una rendita annua vitalizia in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto e una copertura in caso di morte dell'Assicurato. Prevede inoltre che, nel caso in cui venga accertata all'Assicurato un'invalidità totale e permanente, Zurich si sostituisca al Contraente nel pagamento dei restanti premi annui pattuiti. È inoltre possibile sottoscrivere una garanzia aggiuntiva facoltativa che prevede il pagamento all'Assicurato di un capitale fisso aggiuntivo in caso di accertamento, nel corso della durata del contratto, di una invalidità totale e permanente.

**La tariffa a premio unico** prevede il pagamento di una rendita annua vitalizia in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto e una copertura in caso di morte dell'Assicurato. Non fornisce invece la copertura in caso di invalidità totale e permanente.

La rivalutazione della rendita è legata all'andamento della gestione separata Zurich Trend.

Per facilitare la comprensione delle Condizioni di Assicurazione abbiamo inserito nel testo riquadri, che forniscono degli approfondimenti su aspetti importanti del contratto ed esempi, che hanno la finalità di rendere il contratto maggiormente comprensibile ed hanno quindi natura esemplificativa e non vincolano in alcun modo Zurich alle prestazioni descritte.

È incluso, inoltre, un Glossario, che contiene la descrizione dei termini ricorrenti utilizzati nel contratto, al fine di facilitarne la lettura.

Per maggiori informazioni il Contraente può rivolgersi a Zurich, all'indirizzo "Customer Assistance" - Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano - Telefono n. 02/59663000 - Fax n. 02/26622266 - email: [customerlife@it.zurich.com](mailto:customerlife@it.zurich.com).

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA DIFFERITA

### CONDIZIONI CONTRATTUALI

## Indice

### Glossario

#### Condizioni contrattuali tariffa a Premio Annuo

*Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita e con rivalutazione annua, a Premio Annuo e garanzia aggiuntiva facoltativa in caso di invalidità totale e permanente.*

#### Sezione I - CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Articolo 1 - Prestazioni assicurate

Articolo 2 - Rivalutazione

Articolo 3 - Opzioni

Articolo 4 - Garanzia aggiuntiva facoltativa in caso di Invalidità Totale e Permanente

Articolo 5 - Prestazioni assicurate attraverso l'attivazione della garanzia aggiuntiva facoltativa in caso di Invalidità Totale e Permanente

#### Sezione II - CHE COSA NON È ASSICURATO?

Articolo 6 - Persone assicurabili

#### Sezione III - CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Articolo 7 - Esclusioni dalla garanzia in caso di accertata invalidità totale e permanente

#### Sezione IV - CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Articolo 8 - Definizione di invalidità totale e permanente – Condizioni per la denuncia

Articolo 9 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Articolo 10 - Pagamenti di Zurich e documentazione da allegare alla richiesta di pagamento

10.1 Pagamenti di Zurich

10.2 Documentazione da allegare alle richieste di pagamento

#### Sezione V - QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Articolo 11 - Premi e indici per il calcolo delle prestazioni

11.1 Tipologie di premio

11.2 Parametri per il calcolo delle prestazioni

Articolo 12 - Mancato versamento del Premio base

Articolo 13 - Mancato pagamento e interruzione del pagamento dei Premi aggiuntivi

Articolo 14 - Premio della garanzia aggiuntiva facoltativa in caso di Invalidità Totale e Permanente

#### Sezione VI - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Articolo 15 - Conclusione e decorrenza del contratto

15.1 Conclusione del Contratto

15.2 Decorrenza degli effetti del Contratto

Articolo 16 – Durata

16.1 Durata del contratto

16.2 Durata della garanzia aggiuntiva

16.3 Estinzione della garanzia aggiuntiva facoltativa

#### Sezione VII - COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA O RECEDERE DAL CONTRATTO?

Articolo 17 - Revoca e Recesso

17.1 Quando e come è possibile revocare la proposta

17.2 Quando e come è possibile recedere dal Contratto

#### Sezione VIII - QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

## Articolo 18 - Costi

### 18.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

#### 18.1.1 Costi gravanti sul premio

#### 18.1.2 Costi per riscatto

#### 18.1.3 Costi per l'erogazione della rendita

### 18.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

## Sezione IX - SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI?

### Articolo 19 - Riscatto

## Sezione X - RECLAMI

### Articolo 20 - Reclami

## Sezione XI - ALTRE DISPOSIZIONI

### Articolo 21 - Prestiti

### Articolo 22 - Beneficiari

#### 22.1 Designazione dei Beneficiari

#### 22.2 Designazione di più di un Beneficiario

#### 22.3 Designazione degli eredi come Beneficiari

#### 22.4 Decesso di un Beneficiario

### Articolo 23 - Cessione, pegno e vincolo

#### 23.1 Designazione dei Beneficiari

#### 23.2 Designazione di più di un Beneficiario

### Articolo 24 - Legge applicabile, mediazione e foro competente

### Articolo 25 - Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

### Articolo 26 - Variazioni transnazionali di residenza

### Articolo 27 - Obbligo di adeguata verifica della clientela

### Articolo 28 - Embargo / sanzioni amministrative e commerciali

### Articolo 29 - Modifiche contrattuali

### Articolo 30 - Comunicazioni

#### 30.1 Comunicazioni a Zurich

#### 30.2 Comunicazioni da Zurich

### Articolo 31 - Conflitto di interessi

## Regolamento della Gestione separata "Zurich Trend"

## **Condizioni contrattuali tariffa a Premio Unico**

*Contratto di assicurazione di rendita vitalizia e con rivalutazione annua della rendita, a Premio Unico.*

## Sezione I - CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

### Articolo 1 - Prestazioni assicurate

### Articolo 2 - Rivalutazione

### Articolo 3 - Opzioni

## Sezione II - CHE COSA NON È ASSICURATO?

### Articolo 4 - Persone assicurabili

## Sezione III - CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

### Articolo 5 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

### Articolo 6 - Pagamenti di Zurich e Documentazione da allegare alle richieste di pagamento

#### 6.1 Pagamenti di Zurich

#### 6.2 Documentazione da allegare alle richieste di pagamento

## Sezione IV - QUANDO E COME DEVO PAGARE?

### Articolo 7 - Versamento del Premio Unico

## Sezione V - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

### Articolo 8 - Conclusione e decorrenza del contratto

#### 8.1 Conclusione del Contratto

#### 8.2 Decorrenza degli effetti del Contratto

### Articolo 9 - Durata del Contratto

## **Z Integra**

## Sezione VI - COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA O RECEDERE DAL CONTRATTO?

### Articolo 10 - Revoca e Recesso

- 10.1 Quando e come è possibile revocare la proposta
- 10.2 Quando e come è possibile recedere dal Contratto

## Sezione VII - QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

### Articolo 11 - Costi

- 11.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
  - 11.1.1 Costi gravanti sul premio
  - 11.1.2 Costi per riscatto
  - 11.1.3 Costi per l'erogazione della rendita
- 11.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

## Sezione VIII - SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI?

### Articolo 12 - Riscatto

## Sezione IX – RECLAMI

### Articolo 13 - Reclami

## Sezione X - ALTRE DISPOSIZIONI

### Articolo 14 - Prestiti

### Articolo 15 - Beneficiari

- 15.1 Designazione dei Beneficiari
- 15.2 Designazione di più di un Beneficiario
- 15.3 Designazione degli eredi come Beneficiari
- 15.4 Decesso di un Beneficiario

### Articolo 16 - Cessione, pegno e vincolo

- 16.1 Cessione
- 16.2 Pegno e vincolo

### Articolo 17 - Legge applicabile, mediazione e foro competente

### Articolo 18 - Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

### Articolo 19 - Variazioni transnazionali di residenza

### Articolo 20 - Obbligo di adeguata verifica della clientela

### Articolo 21 - Embargo / sanzioni amministrative e commerciali

### Articolo 22 - Modifiche contrattuali

### Articolo 23 - Comunicazioni

- 23.1 Comunicazioni a Zurich
- 23.2 Comunicazioni da Zurich

### Articolo 24 - Conflitto di interessi

Regolamento della Gestione separata "Zurich Trend"

## **Allegato Tabella A e Tabella B**

## **Informativa Privacy**

# Z Integra

## Glossario

### **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto e a cui si riferisce il rischio oggetto di assicurazione, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici (es. età, sesso, ecc.) e degli eventi attinenti alla sua vita.

### **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica che, al verificarsi dell'evento assicurato nel contratto (es. morte dell'Assicurato), beneficerà del capitale dovuto da Zurich.

### **Contraente**

Persona fisica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi a Zurich.

### **Contratto**

Indica il presente contratto.

### **Età Assicurativa**

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

### **Gestione Separata**

Portafoglio di investimenti gestito da Zurich, separatamente dagli altri asset detenuti dalla stessa società, nel quale sono fatti confluire i premi versati dai contraenti. Gli attivi sono di proprietà di Zurich. I premi versati sono quindi investiti in titoli. La gestione separata "Zurich Trend", collegata al prodotto Z Integra, è investita in obbligazioni, titoli di stato e - in misura minore - azioni o fondi comuni di investimento. La Gestione Separata è disciplinata da un proprio Regolamento riportato nell'allegato alle condizioni contrattuali.

### **Lettera di Accettazione**

Comunicazione di Zurich al Contraente che attesta l'accettazione della Proposta e riporta la data di decorrenza della polizza.

### **Polizza**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione costituito dalla Proposta, dalla Lettera di Accettazione e da qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o appendice emessa da Zurich.

### **Polizza rivalutabile**

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che Zurich ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività di Zurich stessa.

### **Proposta**

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Zurich la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

### **Riserva matematica**

Importo che deve essere accantonato da Zurich per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

### **Rivalutazione**

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso il riconoscimento di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni contrattuali.

**Spesa di gestione**

Onere in percentuale trattenuto da Zurich dal rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata su base annua, come stabilito dalle Condizioni contrattuali.

**Valuta di denominazione**

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

**Zurich**

Zurich Investments Life S.p.A.

**Unità di misura legali: ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29/10/2009 (in attuazione della Direttiva 2009/3/CE) l'unità di misura temporale base è il "secondo" e quelle derivate il "minuto", l'"ora" e il "giorno". Pertanto, laddove siano menzionate unità di misura temporali quali l'"anno" o il "mese", il riferimento alle stesse andrà inderogabilmente inteso rispettivamente a "365 giorni" e "30 giorni".**

# Z Integra

## Condizioni contrattuali - Tariffa a Premio Annuo

**Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita e con rivalutazione annua, a Premio Annuo e garanzia aggiuntiva facoltativa in caso di invalidità totale e permanente.**

### Premessa

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni contrattuali, di seguito riportate;
- dalle eventuali appendici di contratto emesse da Zurich;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente richiamato dai documenti sopra elencati.

## Sezione I - CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

### Articolo 1 - Prestazioni assicurate

Z Integra prevede 3 diverse prestazioni, che variano a seconda che l'Assicurato sia o meno in vita alla scadenza contrattuale o nel caso in cui sia accertata un'invalidità dell'Assicurato nel corso della vita del Contratto, secondo quanto indicato di seguito.

#### a) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

Zurich garantisce il pagamento all'Assicurato di una rendita annua vitalizia rivalutabile, nel caso in cui alla scadenza del Contratto l'Assicurato sia in vita. La **rendita annua vitalizia** sarà pagata all'Assicurato per tutta la vita e viene rivalutata annualmente in base al rendimento della gestione separata "Zurich Trend".

Zurich pagherà la **rendita annua vitalizia** in rate annuali posticipate a partire dal primo anniversario della scadenza del Contratto, e successivamente ogni anno, all'anniversario della data di scadenza fino a che l'Assicurato rimane in vita. L'ultima rata dovuta sarà pertanto quella in scadenza prima del decesso dell'Assicurato.<sup>1</sup>

La **rendita annua vitalizia** di cui sopra è pari al maggior valore tra:

- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata (il cui importo non potrà essere superiore a 60.000,00 euro);
- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata, annualmente rivalutata al tasso di rendimento di cui al successivo articolo 2, lettera A).

Per "**rendita annua vitalizia inizialmente assicurata**" si intende la somma della:

- "rendita base", corrispettiva dei "premi base" corrisposti;
- dell'eventuale "rendita aggiuntiva", corrispettiva degli eventuali aumenti di premio corrisposti sottoforma di premi aggiuntivi; e
- della "rendita integrativa", corrispettiva dei versamenti liberi integrativi eventualmente effettuati nel corso della durata del Contratto.

Per ulteriori informazioni sulle diverse tipologie di premi previsti da questo contratto si può consultare l'articolo 11.

In alternativa al pagamento con rate annuali, il Contraente può chiedere per iscritto a Zurich, entro 60 giorni precedenti alla scadenza di questo Contratto, che la **rendita annua vitalizia** sia pagata in modo posticipato con rate mensili, trimestrali o semestrali.

***In caso di decesso dell'Assicurato durante l'erogazione della rendita, nulla è più dovuto da Zurich fatte salve le rate scadute prima della data di decesso e non ancora pagate.***

<sup>1</sup> Ad esempio, se la scadenza del contratto è il 28 aprile 2025, la prima rata annuale di rendita vitalizia sarà erogata il 28 aprile 2026 e le successive rate di rendita annuale verranno erogate ogni 28 aprile degli anni successivi. Ipotizzando che il decesso dell'Assicurato avvenga ad esempio nel mese di maggio del 2050, l'ultima rata annuale di rendita vitalizia dovuta sarà quella erogata il 28 aprile 2050.

#### b) Prestazione in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato

Se prima della scadenza di questo Contratto viene accertata con riferimento all'Assicurato un'invalidità totale e permanente di grado uguale o superiore al 66% a seguito di infortunio o malattia - **che devono verificarsi ed essere diagnosticati in epoca successiva alla firma del Contratto** - il Contraente è liberato dal versamento dei premi base pattuiti. Questi premi saranno, invece, pagati da Zurich fino alla scadenza del Contratto.

**Si precisa che Zurich pagherà esclusivamente i premi base pattuiti e non gli eventuali premi annui aggiuntivi.**

Non è consentito il pagamento di premi annui aggiuntivi dopo l'accertamento dello stato di invalidità. Se è stato previsto il pagamento di premi annui aggiuntivi, gli stessi non potranno essere versati e la rendita corrispondente verrà ridotta come indicato al successivo articolo 12. Il Contraente potrà invece continuare ad effettuare versamenti liberi integrativi.

#### c) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Se l'Assicurato decede prima della scadenza del Contratto Zurich pagherà ai Beneficiari designati, dopo avere ricevuto l'apposita richiesta scritta conformemente a quanto stabilito nell'articolo 10, un capitale caso morte pari al maggior valore tra:

(i) la somma dei seguenti valori:

- il valore che si ricava moltiplicando il premio base per il numero dei premi base pagati compresi quelli eventualmente pagati da Zurich, comprese le eventuali frazioni di anno, e rivalutando il prodotto nella proporzione in cui la rendita base rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede la data di decesso sta a quella inizialmente assicurata;
- il valore che si ricava moltiplicando ogni premio aggiuntivo per il numero dei premi aggiuntivi pagati, comprese le eventuali frazioni di anno, e rivalutando il prodotto nella proporzione in cui ogni rendita aggiuntiva rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede la data di decesso sta a quella inizialmente assicurata;
- il valore che si ricava rivalutando ogni versamento libero integrativo nella proporzione in cui la relativa rendita integrativa rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede la data di decesso sta a quella inizialmente assicurata;

(ii) e la somma dei premi versati, inclusi, quindi, tutti i premi annui base, gli eventuali premi annui aggiuntivi e gli eventuali versamenti integrativi.

## Articolo 2 - Rivalutazione

Questo Contratto prevede la rivalutazione annua delle prestazioni assicurate, collegata al rendimento della Gestione Separata "Zurich Trend" che Zurich gestisce secondo quanto previsto dal relativo regolamento, qui allegato e che costituisce parte integrante di questo Contratto.

### Cos'è la gestione separata Zurich trend?

La gestione separata è il patrimonio appositamente creato da Zurich e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività gestite da Zurich, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate. La gestione separata "Zurich Trend", collegata a questo contratto, investe principalmente in obbligazioni e titoli di stato.

### A) Misura della rivalutazione

Zurich, entro il 30 novembre, determina la misura di rivalutazione da attribuire ai Contraenti.

Il **rendimento annuo da attribuire al Contratto** (rendimento attribuito) è ottenuto sottraendo al rendimento realizzato dalla Gestione Separata, nel periodo di osservazione di seguito indicato, la spesa di gestione pari allo 0,80%. Tale spesa di gestione viene incrementata dello 0,02% per ogni 0,10% di rendimento della gestione separata superiore al 4,00%.

Per **periodo di osservazione** si intende il periodo di dodici mesi che si è concluso il 30 settembre precedente (periodo di osservazione 01/10-30/09).

La **misura annua di rivalutazione** si ottiene diminuendo il rendimento attribuito al Contratto del tasso tecnico, pari all'1,00% e scontando tale risultato per il periodo di un anno al relativo tasso tecnico (misura di rivalutazione).

#### Esempio di calcolo della Misura di rivalutazione

- Rendimento realizzato dalla gestione separata nel periodo di osservazione: **3,00%**
- Rendimento attribuito:  $3,00\% - 0,80\% = 2,20\%$
- Misura di rivalutazione:  $(2,20\% - 1,00\%) / (1 + 1,00\%) = 1,19\%$

Relativamente ai versamenti liberi integrativi e ai premi annui aggiuntivi, il tasso tecnico minimo garantito utilizzato sarà quello in vigore alla data in cui il versamento libero integrativo sarà effettuato o il premio aggiuntivo sarà pagato per la prima volta. Zurich si impegna a comunicare al Contraente, tempestivamente il tasso tecnico adottato, prima dell'entrata in vigore dello stesso.

La misura annua di rivalutazione così ottenuta **potrà risultare positiva, negativa o nulla** ed è applicata ai contratti con ricorrenza annuale che cade nel periodo 1° dicembre - 30 novembre, successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione (il 30 settembre).

#### **B) Rivalutazione della rendita assicurata nel corso della durata del Contratto (fase di accumulo)**

Durante il periodo di durata del Contratto la rendita rivalutata, fermo restando l'ammontare annuo del premio base e dei premi aggiuntivi, sarà determinata aggiungendo alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto sommando i seguenti importi:

- il valore che si ricava moltiplicando la rendita base e ogni rendita aggiuntiva inizialmente assicurate per la misura della rivalutazione, ridotta proporzionalmente al rapporto tra il numero degli anni trascorsi e il numero degli anni di durata del pagamento dei relativi premi;
- il valore che si ricava moltiplicando la differenza tra la rendita base e ogni rendita aggiuntiva rivalutate nel periodo annuale precedente e quelle inizialmente assicurate, per la misura della rivalutazione;
- il valore che si ricava moltiplicando ogni rendita integrativa rivalutata nel periodo annuale precedente, per la misura di rivalutazione. Se il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del versamento libero integrativo (ossia la data in cui viene effettuato il versamento libero integrativo) e l'anniversario della data di decorrenza del Contratto è inferiore ad un anno, il valore da aggiungere sarà riproporzionato a tale periodo.

#### **C) Rivalutazione della rendita assicurata in fase di erogazione**

Durante il periodo di godimento la rendita annua vitalizia rivalutata sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione. L'importo così ottenuto non potrà risultare inferiore alla rendita assicurata alla scadenza del Contratto. La rivalutazione della rendita assicurata sarà comunicata di volta in volta.

### **Articolo 3 – Opzioni**

#### **A) Opzione esercitabile in corso di Contratto**

Il Contraente, negli ultimi 5 anni di durata del Contratto, può ottenere l'anticipazione del pagamento della rendita senza sostenere alcun costo, a condizione che siano trascorsi almeno 15 anni dalla decorrenza del Contratto e che l'Assicurato abbia un'Età Assicurativa superiore a 50 anni.

L'importo della rendita annua sarà determinato, in questo caso, moltiplicando:

- la rendita annua rivalutata all'anniversario della data di decorrenza precedente alla richiesta moltiplicata per il coefficiente indicato in polizza e stabilito in relazione all'anno di nascita e all'età dell'Assicurato al termine del periodo di differimento e scontata al tasso annuale di sconto dell'1,00% e
- il coefficiente di conversione del capitale in rendita in vigore alla data di richiesta di erogazione della rendita stessa.

#### **B) Opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto**

Il Contraente, entro la data di scadenza del Contratto, può esercitare le seguenti opzioni:

a) chiedere che la prestazione assicurata sia parzialmente o totalmente convertita in capitale:

- (i) in caso di conversione totale, Zurich pagherà alla scadenza del Contratto un importo pari all'intera prestazione assicurata ai sensi dell'articolo 1 convertita in capitale; e
- (ii) in caso di conversione parziale, Zurich pagherà la quota della prestazione assicurata ai sensi dell'articolo 1 immediatamente per quanto riguarda la parte di importo convertito e in forma di rendita annua vitalizia rivalutabile o in una delle forme di rendita sotto descritte per quanto riguarda la parte residua.

Inoltre, ad eccezione del caso in cui Zurich abbia riconosciuto all'Assicurato la prestazione di invalidità totale e

permanente, il Contraente, entro la data di scadenza del Contratto, può esercitare le seguenti opzioni:

- b) conversione della prestazione assicurata in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile, in modo certo nei primi 5 o 10 anni dalla richiesta (e quindi anche in caso di morte dell'Assicurato in tale periodo) e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- c) conversione della prestazione assicurata in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato finché sia in vita, e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'Assicurato, e finché detta persona sia in vita; la persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal Contraente quando effettua la relativa richiesta;
- d) conversione della prestazione assicurata in una rendita vitalizia annua rivalutabile di minor importo che prevede, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso dell'erogazione della rendita, la corresponsione ai Beneficiari indicati di un capitale calcolato come indicato di seguito.

Nel caso di cui alla opzione d) il capitale in caso di morte sarà pari al valore di riscatto, come calcolato alla data di scadenza del Contratto, diminuito di un importo pari al coefficiente come riportato nell'Allegato Tabella B, moltiplicato per la prima annualità di rendita, il tutto rivalutato come da precedente articolo 2 lettera A) fino all'ultima ricorrenza. Da tale somma vengono dedotte le rate di rendita eventualmente già erogate.

Il coefficiente di conversione dell'opzione d) è quello vigente alla sottoscrizione del Contratto ed è riportato nell'Allegato Tabella A.

Relativamente alle opzioni a) b) e c) le Condizioni contrattuali della rendita certa e reversibile, i coefficienti di conversione e le modalità di rivalutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal Contraente. Il Contraente potrà scegliere tra le opzioni di cui sopra con richiesta scritta indirizzata a Zurich da effettuarsi entro la data di scadenza del Contratto.

L'opzione di cui al punto c) è concessa a patto che la differenza di Età Assicurativa tra l'Assicurato e la seconda testa assicurata non sia superiore a 20 anni.

Zurich fornisce al Contraente, almeno 30 giorni prima della data di scadenza del Contratto, informazioni sulle modalità di esercizio dell'opzione e le altre informazioni previste dalla legge.

#### **Articolo 4 - Garanzia aggiuntiva facoltativa in caso di invalidità totale e permanente**

Il Contraente può scegliere di sottoscrivere una garanzia aggiuntiva in abbinamento a questo Contratto a condizione che l'Assicurato abbia compilato – prima della conclusione del Contratto da parte del Contraente – l'apposito questionario anamnestico.

##### **Il questionario anamnestico**

Il questionario anamnestico fornisce le informazioni necessarie a Zurich per valutare lo stato di salute dell'Assicurato.

Il questionario deve essere compilato personalmente dall'Assicurato.

Zurich valuta il questionario anamnestico prima della conclusione del Contratto e se non sono presenti i requisiti per concedere la garanzia aggiuntiva lo comunica al Contraente. Salvo il diritto di revocare la proposta ai sensi dell'articolo 17, se il Contraente decide di sottoscrivere il Contratto di rendita a premio annuo senza l'attivazione della garanzia aggiuntiva, Zurich restituisce la parte di premio relativo a questa garanzia eventualmente pagata dal Contraente.

**Per la garanzia aggiuntiva valgono le stesse norme contrattuali previste per l'assicurazione principale, salvo ove diversamente previsto.**

#### **Articolo 5 - Prestazioni assicurate attraverso l'attivazione della garanzia aggiuntiva facoltativa in caso di Invalidità Totale e Permanente**

Con la garanzia aggiuntiva facoltativa in caso di invalidità totale e permanente di grado superiore o uguale al 66% in base alle tabelle INAIL (ex D.M. 12/07/2000, D.L. 38/2000 e successive modifiche e integrazioni) accertata quale esito di malattia o di infortunio dell'Assicurato verificatisi e diagnosticati dopo la firma del Contratto, Zurich si impegna a corrispondere all'Assicurato il pagamento del capitale assicurato scelto dal Contraente, in aggiunta a quanto dovuto ai sensi dell'assicurazione principale.

Il capitale assicurato è scelto dal Contraente tra i seguenti capitali determinati in misura fissa:

- 20.000,00 euro;
- 40.000,00 euro;
- 60.000,00 euro.

Il pagamento del capitale assicurato determina l'estinzione della garanzia aggiuntiva.  
Se l'Assicurato decede durante il periodo di differimento, ossia prima della data di scadenza del Contratto, senza che venga accertata l'invalidità, la garanzia aggiuntiva si estingue e i premi pagati restano acquisiti da Zurich.

La rivalutazione di cui all'articolo 2 non è applicabile alle prestazioni derivanti dalla garanzia aggiuntiva facoltativa.

## Sezione II - CHE COSA NON È ASSICURATO?

### Articolo 6 - Persone assicurabili

Il Contratto può essere sottoscritto da una persona maggiorenne, domiciliata in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali.

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra:

- 18 anni compiuti e 80 anni (Età Assicurativa), a condizione che l'Età Assicurativa dell'Assicurato alla data di scadenza del Contratto non sia superiore a 85 anni relativamente alla prestazione in caso di vita e in caso di decesso;
- 18 anni compiuti e 65 anni (Età Assicurativa), a condizione che l'Età Assicurativa dell'Assicurato alla data di scadenza del Contratto non sia superiore ai 70 anni relativamente alla prestazione in caso di vita, decesso e di invalidità totale e permanente, anche con riferimento alla garanzia aggiuntiva facoltativa.

Non possono sottoscrivere la garanzia aggiuntiva facoltativa descritta ai precedenti articoli 4 e 5 i soggetti che, al momento della sottoscrizione, hanno già in corso pratiche per il riconoscimento di invalidità presso un Ente Obbligatorio di Previdenza o Assistenza.

Il Contratto non può essere sottoscritto da fiduciarie che operino nell'interesse di una persona fisica che sia domiciliata e residente ai fini fiscali in uno Stato diverso dall'Italia.

Il Contratto non può, inoltre, essere sottoscritto da trusts che operino nell'interesse di un disponente che sia domiciliato e residente ai fini fiscali in uno Stato diverso dall'Italia oppure operino nell'interesse di un trustee, un protector, un beneficiario o categoria di beneficiari identificabili, o di altri soggetti che esercitano il controllo effettivo finale sul trust, che siano residenti negli Stati Uniti d'America o US Territories<sup>2</sup>.

Il Contratto non può, infine, essere sottoscritto da persone giuridiche qualificabili come Passive NFFE (ovvero Entità non finanziaria estera passiva), ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95, delle disposizioni attuative e s.m.i., il cui titolare effettivo sia residente negli Stati Uniti d'America o US Territories.

## Sezione III - CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### Articolo 7 - Esclusioni dalla garanzia in caso di accertata invalidità totale e permanente

**Viene esclusa dalla garanzia l'invalidità totale e permanente che si verifichi a causa di:**

- **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;**
- **malattie diagnosticate o infortuni subiti prima della sottoscrizione;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare;**  
**la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;**
- **infortuni derivanti dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;**
- **pratica delle attività sportive pericolose, anche se praticate occasionalmente, come ad esempio sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio), paracadutismo, bungee jumping,**

<sup>2</sup> Per Stati Uniti d'America o US Territories si intendono i 50 Stati ricompresi negli Stati Uniti d'America, incluso Washington D.C. (distretto di Columbia) e i territori controllati dal governo federale degli Stati Uniti quali Guam, Puerto Rico, US Virgin Isles, American Samoa, Federated States of Micronesia, Midway Islands, Northern Mariana Islands, Republic of Palau e Republic of Marshal Islands.

**pugilato, speleologia, immersioni subacquee, alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese, arrampicata libera, torrentismo, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino su sci o sci d'acqua, sci o sci d'acqua acrobatico, sport da combattimento e sport estremi in genere;**

**- infortuni di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**

**- malattie o infortuni derivanti da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed intossicazione farmacologica, o stati di alcolismo acuto o cronico.**

**In questi casi la garanzia in caso di invalidità totale e permanente non sarà operante.**

## **Sezione IV - CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?**

### **Articolo 8 - Definizione di invalidità totale e permanente – Condizioni per la denuncia**

A) S'intende colpito da invalidità totale e permanente l'Assicurato che per malattia o infortunio (secondo quanto previsto dalla tabella INAIL 2000 e ss.mm.ii.) abbia ridotto in modo permanente, a meno di un terzo del normale, la capacità lavorativa con riferimento ad attività lavorative appropriate alle sue attitudini ed abitudini.

La malattia o l'infortunio devono essere:

- i. indipendenti dalla volontà dell'Assicurato;
- ii. oggettivamente accertabili; e
- iii. diagnosticati in epoca successiva alla firma del Contratto.

Sono esclusi dalla garanzia i casi di invalidità dovuti alle stesse cause per le quali è esclusa la copertura ai sensi dell'articolo 7.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva facoltativa descritta ai precedenti articoli 4 e 5, sono altresì esclusi i casi di invalidità che si verificano dopo il settantesimo anno di età anagrafica dell'Assicurato nonché aspetti riguardanti eventuali disagi o sofferenze del soggetto che non siano sottoponibili a valutazione medico-legale.

B) A seguito del riconoscimento, da parte dell'INPS in ambito previdenziale o dell'Ente Previdenziale di riferimento, della pensione di inabilità oppure dell'assegno di invalidità, il Contraente deve fare denuncia a Zurich per gli opportuni accertamenti, trasmettendo, a mezzo lettera raccomandata, il certificato del medico curante, redatto su modulo che Zurich fornisce gratuitamente, sulle cause dei postumi che hanno determinato lo stato di invalidità.

Nel caso di assenza di un Ente Previdenziale di riferimento, la documentazione di carattere sanitario, attestante lo stato di invalidità, dovrà comunque essere inviata a Zurich con le stesse modalità sopra indicate.

Zurich si impegna ad accertare l'invalidità totale permanente entro 60 giorni dalla consegna della documentazione completa ed a mettere a disposizione degli aventi diritto la prestazione dovuta entro 30 giorni dall'accertamento dell'invalidità stessa.

L'accertamento di invalidità ha effetto dal momento di ricezione della denuncia. Zurich rimborsa i premi che siano stati eventualmente corrisposti nel periodo intercorrente tra la denuncia e l'accertamento dell'invalidità.

Se l'Assicurato decede prima che Zurich riconosca l'invalidità, sarà liquidata al Beneficiario esclusivamente la prestazione prevista in caso di decesso.

C) Su richiesta di Zurich, il Contraente e l'Assicurato, pena la decadenza da ogni diritto per il caso di invalidità derivante dal Contratto, sono obbligati a fornire tutte le prove documentali (certificati medici, lettere di dimissioni, ecc.) opportune a giudizio di Zurich per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.

Zurich si riserva inoltre il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con i medici di sua fiducia.

D) Nel caso in cui Zurich non riconosca l'invalidità, il Contraente può, entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta al riguardo, promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a Zurich, un Collegio Arbitrale, composto da tre medici, di cui uno nominato da Zurich, l'altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo tra le parti.

In caso di mancato accordo, entro 30 giorni dalla richiesta di arbitrato, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale oppure al Direttore di Scuola di Specialità in Medicina Legale dell'Istituto più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, vincolando le parti al giudizio maturato, con possibilità di richiedere accertamenti sanitari di approfondimento diagnostico.

Ciascuna delle parti sostiene le spese riguardanti l'arbitro che ha nominato (tra cui l'onorario) e la metà di quelle riguardanti il terzo arbitro.

E) Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata di cui alla lettera B) il Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell'Assicurato per il quale è in corso l'accertamento di invalidità, mentre Zurich si impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate; se l'invalidità è riconosciuta da Zurich o dal Collegio Arbitrale, l'obbligo al pagamento del premio cessa definitivamente; invece se l'invalidità non è riconosciuta, il Contraente è tenuto a corrispondere i premi arretrati aumentati degli interessi legali.

## Articolo 9 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

**Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.**

**Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che Zurich non avrebbe dato il suo consenso alla stipulazione del Contratto o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, possono comportare – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice civile – l'annullamento del Contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni di cui al presente Contratto.**

In ogni caso, l'inesatta indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni in base alla data corretta.

## Articolo 10 - Pagamenti di Zurich e documentazione da allegare alla richiesta di pagamento

### 10.1 Pagamenti di Zurich

Tutte le somme dovute da Zurich saranno pagate entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione Zurich completa di tutta la documentazione richiesta, a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione.

Il pagamento della rendita è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza della rata.

I pagamenti sono effettuati tramite bonifico bancario sul c/c dell'avente diritto aperto nello stesso Stato in cui l'avente diritto ha la residenza fiscale.

**In caso di pagamento oltre tale termine, Zurich si impegna a corrispondere agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore.**

### 10.2 Documentazione da allegare alle richieste di pagamento

Le richieste di pagamento delle somme dovute in base a questo Contratto hanno effetto nei confronti di Zurich dal momento in cui quest'ultima ne ha conoscenza a seguito della ricezione.

Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00 di un giorno lavorativo.

Per ottenere i pagamenti, devono essere preventivamente consegnati a Zurich i documenti indicati di seguito, salva la facoltà di Zurich di richiedere l'invio di altri documenti, che saranno di volta in volta indicati.

#### i. Riscatto totale della rendita assicurata con corresponsione del valore del capitale

- Richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente comprensiva di codice IBAN nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario;
- Copia di documento di identità del Contraente in corso di validità anche alla data di pagamento da parte di Zurich;
- Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente, fotocopia della carta d'identità dell'Assicurato in corso di validità o altro documento equivalente che dimostri che l'Assicurato sia ancora in vita.

#### ii. Scadenza del Contratto: liquidazione della rendita assicurata

- Richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente comprensiva di codice IBAN nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario con indicazione della forma di rendita tra le seguenti:
  - a. rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato in rate posticipate finché sarà in vita;
  - b. rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato in rate posticipate finché sarà in vita e comunque in modo certo per 5 o 10 anni;
  - c. rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato in rate posticipate finché sarà in vita e reversibile ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'Assicurato, e finché detta persona sarà in vita;
  - d. rendita vitalizia annua rivalutabile di minor importo che prevede, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso dell'erogazione della rendita, la corresponsione ai Beneficiari indicati di un capitale.
- Copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale dell'Assicurato;
- Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (non necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite ed alla presenza dell'intermediario);
- Dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95 (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta dall'Assicurato (ai sensi della normativa in materia di privacy);
- Dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritta dall'Assicurato.

#### **Inoltre:**

##### In caso di rendita certa (lettera b.):

- Indicazione, nella richiesta di liquidazione, del numero di anni in cui la rendita verrà corrisposta in modo certo (5 o

10 anni) e del Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato, durante il periodo di erogazione della rendita certa.

In caso di rendita reversibile (lettera c.):

- Indicazione, nella richiesta di liquidazione, della percentuale di reversibilità e della persona designata (reversionario).
- Copia di documento di identità e codice fiscale della persona designata;
- Certificato di esistenza in vita della persona designata (non necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza dell'intermediario);

In caso di rendita vitalizia con capitale in caso di decesso dell'Assicurato nel corso dell'erogazione della rendita (lettera d.):

- Indicazione, nella richiesta di liquidazione, del Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di erogazione della rendita.

In caso di Riscatto parziale della rendita assicurata alla scadenza del Contratto e pagamento della rendita residua

- Indicazione, nella richiesta di liquidazione, dell'importo di rendita da riscattare.

**iii. Decesso dell'Assicurato**

A seguito del decesso dell'Assicurato, i Beneficiari designati o, nel caso di decesso degli stessi, i loro eredi dovranno inviare a Zurich la documentazione di seguito specificata:

**A) RICHIESTA DI PAGAMENTO**

La richiesta di pagamento, sottoscritta da ciascun Beneficiario, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome e codice fiscale di ciascun Beneficiario e, relativamente ai Beneficiari che non siano anche Contraenti della Polizza, copia del tesserino contenente il codice fiscale;
- copia di documento di identità di ciascun Beneficiario in corso di validità anche alla data di pagamento da parte di Zurich;
- IBAN di ciascun Beneficiario;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Assicurato;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale del Contraente;
- numero di Polizza (se conosciuto);
- dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di privacy);
- dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritte da ciascun Beneficiario.

Il Contraente per sé e per conto degli aventi diritto prende atto che i contenuti della richiesta di pagamento potrebbero variare nel corso della durata del Contratto, anche a seguito di variazione alle norme applicabili allo stesso. In tali casi, Zurich informerà il Contraente e l'eventuale Beneficiario irrevocabile.

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso l'intermediario tramite il quale il Contraente ha sottoscritto questo Contratto e sul proprio sito internet un *facsimile* di richiesta, per coloro che ritengono di farne uso.

Zurich si riserva di chiedere l'originale della polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto in possesso di Zurich o qualora questa contesti l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere.

**B) CERTIFICATO DI MORTE DELL'ASSICURATO**

- Certificato relativo al decesso

**C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI BENEFICIARI E LORO DESIGNAZIONE**

1a) Se il Contraente non ha lasciato testamento, i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento:

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché Zurich ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

1b) Se il Contraente ha lasciato testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno;

2) Se la designazione del beneficio è stata fatta dal Contraente genericamente a favore degli eredi (ossia, sia priva di qualsiasi riferimento a specifici soggetti), i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché Zurich ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, i Beneficiari dovranno inviare copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

3) Nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il Beneficiario dovrà fornire copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che:

- (i) autorizza la riscossione degli importi spettanti;
- (ii) individua il soggetto titolato a sottoscrivere la richiesta di pagamento indicata al punto A precedente;
- (iii) indica il conto corrente relativo alla tutela su cui effettuare l'accredito.

Il pagamento verrà effettuato tramite accredito delle somme sul conto corrente relativo alla tutela ed individuato nel provvedimento del Giudice Tutelare;

4) Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato anche a favore degli eredi del Beneficiario, gli stessi dovranno fornire, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché Zurich ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento del Beneficiario redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso gli intermediari tramite i quali il Contraente ha sottoscritto questo Contratto e sul proprio sito internet un *facsimile* di dichiarazione sostitutiva sulle cause del decesso, per coloro che ritengono di farne uso.

**Nel caso in cui il capitale assicurato risulti superiore a 200.000 euro il/i Beneficiario/i, o i suoi/loro eredi, dovranno necessariamente inviare a Zurich l'atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale.**

#### **D) RICHIESTA DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PROBATORIA**

In presenza di particolari esigenze istruttorie e liquidative Zurich avrà la facoltà di richiedere ai Beneficiari - una sola volta e nel rispetto delle tempistiche indicate alla successiva lettera F del presente articolo - ulteriore specifica documentazione probatoria a condizione che:

- tale documentazione sia indispensabile per la valutazione della richiesta di pagamento;
- Zurich sia nella impossibilità di recuperare direttamente tale documentazione;
- la richiesta sia adeguatamente motivata.

*Nell'ambito di tale facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Zurich, al solo fine di individuare correttamente illi Beneficiario/i della prestazione, potrebbe richiedere una dichiarazione che attesti se sia stato pronunciato un giudizio di separazione fra l'Assicurato e illa coniuge qualora questa non sia già contenuta nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.*

Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

#### **E) VALUTAZIONE DELLA SOCIETA' E PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE**

Se i Beneficiari hanno trasmesso tutta la documentazione prevista, operano i seguenti termini: in caso di esito positivo della valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta e verificata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento, Zurich eseguirà il pagamento delle prestazioni entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'ultimo documento.

Entro i limiti di tempo sopra specificati Zurich potrà formulare l'eventuale richiesta di documentazione probatoria ulteriore come previsto alla precedente lettera D. In tal caso Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

Zurich riconoscerà gli interessi moratori al tasso di legge sulle somme da pagare qualora il pagamento della prestazione sia effettuato decorsi i termini sopra specificati.

**iv. Invalità totale e permanente**

- richiesta di riconoscimento di invalidità totale permanente;
- relazione sanitaria sulle cause dell'invalidità totale permanente;
- documentazione medica (originali di cartelle cliniche, accertamenti diagnostici, valutazioni funzionali ecc.);
- atto di riconoscimento dell'invalidità dell'Ente previdenziale ove presente;
- ulteriore documentazione ritenuta necessaria;
- copia di documenti di riconoscimento validi riportanti i dati anagrafici dell'Assicurato.

## Sezione V - QUANDO E COME DEVO PAGARE?

### Articolo 11 - Premi e indici per il calcolo delle prestazioni

#### 11.1 Tipologie di premio

##### A) **Versamento del Premio Annuo (premio base)**

Il Contratto prevede il pagamento da parte del Contraente a Zurich di un premio annuo anticipato (premio base) pagato periodicamente per tutta la durata del Contratto con la periodicità scelta dal Contraente, che può essere annuale, semestrale, trimestrale o mensile. L'importo annuo del premio base non può essere inferiore a euro 1.200,00. In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero.

##### B) **Versamenti liberi integrativi**

In qualunque momento, escluso l'ultimo anno di durata del Contratto, il Contraente può effettuare dei versamenti liberi integrativi. L'importo minimo del versamento libero integrativo è di euro 2.500,00. L'aumento della prestazione assicurata legato a questa tipologia di premio viene denominato "rendita integrativa".

Nel caso in cui il Contraente abbia stipulato più contratti con Zurich, la somma dei premi delle polizze in vigore, legate a gestioni separate e non relative a prodotti previdenziali, diminuita dei premi relativi ad eventuali riscatti parziali effettuati su tali contratti e aumentata del nuovo "versamento libero integrativo" non può essere superiore a euro 1.000.000.

Questo limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro.

##### C) **Premi annui aggiuntivi**

Ad ogni anniversario/ricorrenza della data di decorrenza del Contratto, il Contraente può aumentare l'importo inizialmente previsto per il premio base. L'aumento annuo, (definito "premio aggiuntivo"), deve essere almeno di euro 300,00 e andrà a sommarsi all'ammontare del premio base.

Una volta aumentato, il premio base può essere successivamente ridotto di un importo pari al premio aggiuntivo stesso.

**I premi annui aggiuntivi non sono considerati ai fini della prestazione in caso di invalidità totale e permanente indicata al precedente articolo 1.**

L'aumento della prestazione assicurata legato a questa tipologia di premio viene denominato "rendita aggiuntiva".

**L'aumento del premio base può essere chiesto dal Contraente almeno novanta giorni prima dell'anniversario/ricorrenza della data di decorrenza del Contratto.**

#### 11.2 Parametri per il calcolo delle prestazioni

La prestazione assicurata legata al premio base è calcolata sulla base del tasso tecnico e della tavola demografica in vigore al momento della firma del Contratto.

La prestazione assicurata legata ai versamenti liberi integrativi e ai premi aggiuntivi è calcolata, invece, sulla base del tasso tecnico e della tavola demografica utilizzati al momento in cui il versamento libero integrativo viene effettuato o il premio aggiuntivo viene pagato per la prima volta; tali indici potrebbero essere diversi da quelli in vigore al momento della firma del Contratto. Zurich, al fine di consentire una corretta valutazione da parte del Contraente, comunicherà preventivamente per iscritto ogni eventuale variazione di questi parametri di riferimento.

Il **tasso tecnico** è il tasso di rendimento finanziario, annuo e composto, che Zurich riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

La **tavola demografica** indica gli indici di riferimento relativi alla mortalità di un determinato territorio ed è basata su rilevazioni statistiche dell'ISTAT.

## Articolo 12 - Mancato versamento del Premio base

Il mancato versamento anche di una sola rata di premio base non determina, in deroga a quanto previsto dall'art. 1924, Il comma, c.c., la risoluzione di diritto del Contratto ma comporta, ove trascorrono più di trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di un anno.

Entro tale termine il Contraente può secondo quanto previsto dalla lettera a) del presente art. 12, chiedere a Zurich la riattivazione del Contratto.

Nel caso in cui il Contraente non riattivi il Contratto si applica, invece, quanto previsto dalla lettera b) del presente art. 12.

### a) Riattivazione: ripresa del pagamento dei premi

Entro un anno dalla scadenza della rata di premio non pagata il Contraente può chiedere, per iscritto, la riattivazione della polizza. La riattivazione è in ogni caso subordinata all'accettazione di Zurich e al pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi, calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione per il periodo intercorso tra la data di scadenza del pagamento dei premi e quella di riattivazione.

Per **tasso annuo di riattivazione** si intende la misura percentuale del rendimento della gestione separata Zurich Trend, ai sensi dell'articolo 2, relativo all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del tasso legale di interesse.

La riattivazione del Contratto riporta le prestazioni assicurate ai valori che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. In ogni caso di riattivazione il Contratto entra nuovamente in vigore per il valore ripristinato alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto. Il Contraente non potrà incrementare il premio annuo tramite un premio aggiuntivo in occasione della riattivazione.

### b) Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del Contratto e riduzione della rendita assicurata

Se il Contraente non riattiva il Contratto secondo quanto previsto dalla precedente lettera a), il Contratto resta in vigore per una prestazione, annualmente rivalutabile, ridotta rispetto a quella assicurata secondo quanto indicato nel seguito, **a condizione che siano state pagate per intero almeno tre annualità di premio base.**

Se non sono state versate almeno 3 annualità, **il Contratto rimane in vigore per le sole eventuali rendite integrative, mentre i premi base e i premi aggiuntivi corrisposti rimangono acquisiti da Zurich** (salva la possibilità di riattivazione ai sensi della lettera a)).

La **rendita annua vitalizia ridotta**, che sarà pagata in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del Contratto, si determina moltiplicando la rendita base iniziale (ovvero quella calcolata sull'ammontare dei "Premi base" previsto prima dell'interruzione) e ciascuna eventuale rendita aggiuntiva iniziale (ovvero quella calcolata sull'ammontare dei Premi aggiuntivi previsto prima dell'interruzione) per il coefficiente di riduzione di seguito definito e aggiungendo al valore così ottenuto i seguenti importi:

- la differenza tra le suddette rendite rivalutate all'anniversario/ricorrenza della data di decorrenza del Contratto che precede la data della prima rata di premio non pagata e le stesse rendite inizialmente assicurate;
- le rendite integrative rivalutate.

Il **coefficiente di riduzione** di cui sopra è così definito:

- relativamente alla rendita base, è pari al rapporto tra il numero dei premi pagati, comprese le eventuali frazioni, e il numero dei premi base pattuiti;
- relativamente ad ogni rendita aggiuntiva, è pari al rapporto tra il numero dei relativi premi aggiuntivi pagati, comprese le eventuali frazioni, e il numero dei relativi premi aggiuntivi pattuiti.

#### Esempio di calcolo della rendita annua vitalizia base ridotta

Ipotesi utilizzate:

- Numero di premi base pattuiti: 15
- Numero di premi base pagati: 10
- Rendita base iniziale: 1.500,00 euro
- Rendita base rivalutata alla ricorrenza che precede la data di interruzione del pagamento dei premi: 1.568 euro

Il **coefficiente di riduzione** relativo alla rendita base è pari a 10/15

La **rendita base ridotta** è pari a  $(1.500 \cdot 10/15) + (1.568 - 1.500) = 1.068$  euro

La rendita annua vitalizia garantita come specificato all'articolo 1 "Prestazioni assicurate" sarà pari alla rendita ridotta determinata moltiplicando la rendita assicurata base iniziale e ciascuna eventuale rendita aggiuntiva iniziale per il coefficiente di riduzione sopra definito ed aggiungendo al valore così ottenuto le rendite integrative assicurate iniziali.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del Contratto, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso fosse avvenuto alla data di sospensione del pagamento dei premi.

La rendita ridotta e l'importo liquidabile in caso di morte sopra definito saranno rivalutati nella misura prevista nell'articolo 2, lettera A) ad ogni anniversario/ricorrenza della data di decorrenza del Contratto coincidente o successivo alla sospensione del pagamento dei premi. Durante il periodo di godimento, la rendita ridotta è rivalutata ad ogni anniversario/ricorrenza della data di scadenza, nella misura prevista nell'articolo 2 lettera A).

La rendita ridotta può essere riscattata in qualsiasi momento fino alla data di scadenza del Contratto in base a quanto disposto dall'articolo 19.

### **Articolo 13 - Mancato pagamento e interruzione del pagamento dei Premi aggiuntivi**

Il Contraente ha la facoltà di non versare uno o più premi annui aggiuntivi inizialmente stabiliti, comunicando preventivamente quale intende non pagare.

In questo caso sarà determinata una rendita ridotta rispetto al/i solo/i premio/i interessato/i, con le seguenti modalità:

- moltiplicando la rendita vitalizia inizialmente assicurata relativa al/i premio/i annuo/i aggiuntivo/i per il rapporto tra il/i premio/i annuo/i aggiuntivo/i pagato/i, comprese le frazioni di anno, e il/i premio/i annuo/i aggiuntivo/i pattuito/i
- aggiungendo al valore ottenuto la differenza tra la rendita rivalutata relativa al/i solo/i premio/i annuo/i aggiuntivo/i all'anniversario precedente della richiesta di interruzione e la rendita iniziale.

L'interruzione del pagamento dei premi aggiuntivi non dà diritto alla richiesta di riscatto.

Una volta che il Contraente abbia comunicato la propria intenzione di non versare il premio/i aggiuntivo/i, il pagamento di quel/i premio/i annuo/i aggiuntivo/i non può/potranno più essere ripreso/i. Qualora nel corso del Contratto sia stata accertata un'invalidità totale e permanente, il versamento degli eventuali premi annui aggiuntivi dovrà essere interrotto e la rendita corrispondente verrà ridotta.

### **Articolo 14 - Premio della garanzia aggiuntiva facoltativa in caso di Invalidità Totale e Permanente**

Il premio annuo pattuito per la garanzia aggiuntiva è dovuto per tutta la durata contrattuale e può essere corrisposto anche in rate semestrali, trimestrali o mensili in abbinamento al premio base da pagarsi ai sensi del Contratto di rendita a premio annuo e con le stesse modalità.

## **Sezione VI - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?**

### **Articolo 15 - Conclusione e decorrenza del Contratto**

#### **15.1 Conclusione del Contratto**

Il Contraente che intende concludere il Contratto deve inviare a Zurich la Proposta completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa.

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, dopo avere inviato la Proposta, riceve da parte di Zurich la lettera di Accettazione, che rappresenta l'accettazione da parte di Zurich della Proposta del Contraente.

**Zurich può non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione.** In caso di mancata accettazione, Zurich invierà al Contraente una Lettera di mancata accettazione e restituirà al Contraente il Premio già corrisposto da quest'ultimo, non oltre il settimo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della lettera di mancata accettazione della Proposta. L'importo verrà accreditato sul conto corrente bancario del Contraente indicato nella Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

#### **15.2 Decorrenza degli effetti del Contratto**

Il Contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il Premio, dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza del Contratto stesso.

Dopo la scadenza di questo Contratto e durante la fase di pagamento della rendita, il decesso dell'Assicurato determina il venir meno dell'obbligo di pagamento della rendita maturata successivamente alla data di decesso dell'Assicurato. Sono salvi i pagamenti dovuti ai sensi delle opzioni contrattuali eventualmente esercitate entro la data di scadenza del Contratto secondo quanto previsto dall'articolo 3

## Articolo 16 – Durata

### 16.1 Durata del Contratto

La durata del Contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del Contratto stesso, come indicate in Polizza.

La durata del Contratto deve essere compresa, a scelta del Contraente, tra 5 e 30 anni.

### 16.2 Durata della garanzia aggiuntiva

La durata della garanzia aggiuntiva corrisponde alla durata della garanzia principale.

Le prestazioni sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto sia il premio annuo pattuito per la garanzia aggiuntiva sia il premio annuo pattuito per la garanzia principale.

### 16.3 Estinzione della garanzia aggiuntiva facoltativa

La garanzia aggiuntiva facoltativa si estingue e i premi pagati restano acquisiti da Zurich:

**a) in caso di mancato pagamento, cessazione o esonero per qualsiasi causa, del pagamento dei premi base relativi alla garanzia principale;**

**b) al termine del periodo previsto per il pagamento dei premi base relativi alla garanzia principale.**

**L'eventuale riscossione del premio collegato alla garanzia aggiuntiva dopo l'estinzione della stessa non obbliga Zurich a prestare la garanzia ma solo a restituire quanto erroneamente incassato.**

**A seguito dell'interruzione del pagamento dei premi base del Contratto di rendita a premio annuo, trascorso un anno dalla data di interruzione, la presente garanzia aggiuntiva facoltativa decade, salvo che non venga riattivato il Contratto secondo quanto previsto dall'articolo 12.**

## Sezione VII - COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA O RECEDERE DAL CONTRATTO?

### Articolo 17 - Revoca e Recesso

#### 17.1 Quando e come è possibile revocare la proposta

Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del Contratto (ossia fino alla ricezione della Lettera di Accettazione debitamente sottoscritta ai sensi del precedente articolo 15.1.). La richiesta deve essere effettuata per iscritto e contenere gli elementi identificativi della Proposta. La richiesta deve essere inviata a Zurich Investments Life S.p.A. mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata), con le modalità indicate nell'articolo 30.1. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione di revoca, Zurich rimborserà le somme eventualmente già incassate al momento della sottoscrizione della Proposta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori (v. di seguito) a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

#### Cosa sono gli interessi moratori?

Gli interessi moratori rappresentano il costo per il mancato rispetto dei termini temporali di pagamento da parte del debitore (in questo caso Zurich).

In caso di ritardo nel pagamento, pertanto, il debitore sopporta un costo aggiuntivo, che cresce nel tempo sulla base di un tasso di interesse.

#### 17.2 Quando e come è possibile recedere dal Contratto

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla ricezione della Lettera di Accettazione.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) a Zurich Investments Life S.p.A., con le modalità indicate nell'articolo 30.1.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e Zurich da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, come indicata nel cartellino d'invio della lettera raccomandata A/R o dall'invio della PEC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Zurich rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

## Sezione VIII - QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

### Articolo 18 - Costi

#### 18.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 18.1.1 Costi gravanti sul premio

Su ciascun premio versato gravano i seguenti costi:

##### a. Costi di frazionamento del premio

Nel caso in cui il Contraente scelga di frazionare il premio annuo in rate semestrali, trimestrali o mensili sarà applicato il costo di frazionamento indicato nella tabella che segue:

Frazionamento	Costo di frazionamento
semestrale	<b>2,00%</b> dell'importo della rata
trimestrale	<b>2,50%</b> dell'importo della rata
mensile	<b>3,00%</b> dell'importo della rata

##### b. Costi di caricamento

Su ciascun premio annuo è applicato un caricamento determinato in funzione della durata contrattuale come indicato nella tabella che segue:

Durata in anni interi	Caricamento (valori percentuali)
5	8,25%
6	8,50%
7	8,75%
8	9,00%
9	9,25%
10	9,50%
11	9,75%
12	10,00%
13	10,25%
14	10,50%
15	10,75%
16	11,00%
17	11,25%

Durata in anni interi	Caricamento (valori percentuali)
18	11,50%
19	11,75%
20	12,00%
21	12,25%
22	12,50%
23	12,75%
24	13,00%
25	13,25%
26	13,50%
27	13,75%
28	14,00%
29	14,00%
30	14,00%

##### 18.2.2 Costi per riscatto

Il valore di riscatto del Contratto è dato dalla somma dei valori di riscatto della rendita base, delle eventuali rendite aggiuntive, e delle rendite integrative.

Il valore di riscatto di ciascuna rendita si calcola scontando il capitale ridotto definito all'articolo 19 al "tasso annuale di sconto", per il periodo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e quella di scadenza del Contratto.

Il tasso annuale di sconto è:

- il 4,00%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del Contratto è inferiore a 5 anni;
- il 3,40%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del Contratto è almeno 5 anni.

Di seguito si riporta la relativa tabella dei costi percentuali calcolati come percentuale del capitale ridotto di cui sopra per le diverse durate residue espresse in anni interi:

	< 5 anni	≥ 5 anni
Durata residua in anni interi	Fattore di sconto 4,00%	Fattore di sconto 3,40%
27	41,76%	
26	41,14%	
25	40,47%	34,63%
24	39,74%	33,93%
23	38,97%	33,20%
22	38,14%	32,42%
21	37,26%	31,59%
20	36,32%	30,72%
19	35,31%	29,79%
18	34,24%	28,82%
17	33,10%	27,79%
16	31,89%	26,71%
15	30,61%	25,57%
14	29,25%	24,38%

	< 5 anni	≥ 5 anni
Durata residua in anni interi	Fattore di sconto 4,00%	Fattore di sconto 3,40%
13	27,81%	23,12%
12	26,29%	21,79%
11	24,67%	20,41%
10	22,97%	18,95%
9	21,18%	17,42%
8	19,28%	15,82%
7	17,28%	14,14%
6	15,17%	12,38%
5	12,95%	10,54%
4	10,62%	8,62%
3	8,16%	6,60%
2	5,57%	4,50%
1	2,86%	2,30%
0	0,00%	0,00%

### 18.1.2 Costi per l'erogazione della rendita

Il costo per l'erogazione della rendita annua, anche nel caso venga richiesto il pagamento semestrale, trimestrale o mensile, è pari all'1,25% di ciascun premio versato al netto dei caricamenti e degli eventuali costi di frazionamento.

Si precisa che nel caso in cui venga richiesto il pagamento semestrale, trimestrale o mensile, al coefficiente di conversione relativo alla rendita annua - comprensivo del costo pari all'1,25% - viene applicato un ulteriore adeguamento per far fronte ai costi dell'anticipo della rendita. Pertanto, l'importo annuo complessivamente corrisposto con la rateazione semestrale, trimestrale o mensile potrebbe risultare inferiore all'importo che si otterrebbe con il frazionamento annuale.

### 18.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Zurich trattiene dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata un valore denominato Spesa di Gestione. Tale costo è trattenuto da Zurich in punti percentuali assoluti sul rendimento conseguito annualmente dalla Gestione Separata ed è pari a **0,80%** annuo.

Nel caso in cui il rendimento realizzato della Gestione Separata sia superiore a 4,00%, la Spesa di Gestione verrà aumentata di 0,02% per ogni 0,10% di aumento del rendimento dalla Gestione Separata.

#### Esempio di calcolo della Spesa di gestione

La spesa di gestione è pari a 0,80%. Se il rendimento realizzato dalla Gestione separata è superiore al 4,00% la Spesa di gestione varia come di seguito indicato:

- Se il rendimento realizzato è pari o superiore a 4,10% e inferiore a 4,20%, la spesa di gestione è pari a 0,82%
- Se il rendimento realizzato è pari o superiore a 4,20% e inferiore a 4,30%, la spesa di gestione è pari a 0,84%
- Se il rendimento realizzato è pari o superiore a 4,30% e inferiore a 4,40%, la spesa di gestione è pari a 0,86%
- ...

## Sezione IX - SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI?

### Articolo 19 - Riscatto

**Il Contraente che abbia pagato almeno 3 annualità del premio base, può chiedere a Zurich, con lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata) inviata agli indirizzi di cui all'articolo 30, la corresponsione del valore di riscatto maturato, sia durante il periodo di pagamento dei premi sia successivamente.**

**Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita.**

Il valore di riscatto del Contratto è pari alla somma dei valori di riscatto della rendita base, delle eventuali rendite aggiuntive e delle eventuali rendite integrative.

Il valore di riscatto di ciascuna rendita si calcola scontando il "capitale ridotto" (come definito di seguito) al "tasso annuale di sconto" (come definito di seguito) per il periodo tra la data di ricevimento di richiesta del riscatto e quella della scadenza

del Contratto.

Il **capitale ridotto**, per la rendita base, la rendita aggiuntiva e la rendita integrativa, è pari al prodotto tra la relativa rendita annua rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del Contratto precedente la richiesta di riscatto, ridotta in base a quanto indicato al precedente articolo 12 e il coefficiente di riscatto indicato nella Lettera di accettazione, stabilito in relazione all'anno di nascita e all'età dell'Assicurato alla data di scadenza del Contratto.

Il **valore di riscatto del Contratto** è dato dalla somma dei valori di riscatto della rendita base, delle eventuali rendite aggiuntive e delle rendite integrative.

Il valore di riscatto di ciascuna rendita si calcola scontando il capitale ridotto per il periodo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta del riscatto e quella della scadenza del Contratto al tasso annuale di sconto del:

- il 4,00%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del Contratto è inferiore a 5 anni;
- il 3,40%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del Contratto è almeno 5 anni.

### Esempio di calcolo del valore di riscatto della rendita annua base

Ipotesi utilizzate:

- Durata del contratto: 15 anni
- Anno di richiesta del riscatto: 10° anno (Numero di premi base pagati: 10)
- Rendita base iniziale: 1.500,00 euro
- Rendita base ridotta rivalutata: 1.068,00 euro
- Coefficiente di riscatto (indicato nella lettera di accettazione): 19,0065589

Il **capitale ridotto** è pari a:  $1.068 * 19,0065589 = 20.299$  euro

La **valore di riscatto** è pari a:  $20.299,01 / (1+3,40\%)^{15-10} = 17.174$  euro

Alla scadenza del Contratto, qualora l'Assicurato sia in vita a tale data, il Contratto è riscattabile e il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la somma della rendita base, delle eventuali rendite aggiuntive e rendite integrative, quali risultano rivalutate a tale epoca, per il coefficiente indicato nella Lettera di Accettazione, stabilito in relazione all'anno di nascita e all'età dell'Assicurato alla scadenza del Contratto.

**Non è ammesso il riscatto parziale fino alla scadenza del Contratto.**

### Cos'è il diritto di riscatto?

Il diritto di riscatto permette al Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto di assicurazione, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base al Contratto.

## Sezione X - RECLAMI

### Articolo 20 - Reclami

Tutte le informazioni sulla presentazione e sulla procedura di gestione dei reclami sono contenute nel Documento contenente le informazioni chiave (KID), nel Documento Informativo Precontrattuale (DIP) aggiuntivo e sono disponibili al seguente indirizzo internet [www.zurich.it](http://www.zurich.it).

## Sezione XI - ALTRE DISPOSIZIONI

### Articolo 21 - Prestiti

Il Contraente in regola con il pagamento dei premi può ottenere un prestito da Zurich per un ammontare massimo pari al 90% del valore di riscatto maturato al momento della richiesta del prestito. Le condizioni del prestito, fra cui il termine per la restituzione e il tasso di interesse, saranno indicate da Zurich al momento della concessione del prestito.

## Articolo 22 - Beneficiari

### 22.1 Designazione dei Beneficiari

Il Contraente, salva sua espressa diversa volontà, designa in forma nominativa il/i Beneficiario/i cui spetta la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. La designazione in forma nominativa del/i Beneficiario/i contiene i dati anagrafici completi dello/gli stesso/i, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA italiana o estera e i relativi recapiti anche di posta elettronica.

**Qualora il Contraente, per sua espressa volontà, voglia designare il/i Beneficiario/i in forma generica anziché nominativa, Zurich potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/ i.**

**In nessun caso è prevista e consentita la possibilità di designare "Beneficiari segreti" diversi dalla forma generica, ovvero soggetti il cui nominativo non è conosciuto da Zurich sino al momento della prestazione.**

Il Contraente, in caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare i dati anagrafici di un referente terzo, diverso dal/il Beneficiario/i, a cui Zurich potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

**La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate a Zurich per iscritto o disposte per testamento.**

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- (i) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto a Zurich di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich di accettare il beneficio; e
- (ii) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Gli eredi del Contraente non possono modificare la designazione del Beneficiario dopo il decesso del Contraente.

Nel caso previsto dal punto (i) che precede, e dopo il decesso del Contraente, il recesso, il riscatto, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

**In mancanza di espressa designazione, il Beneficiario delle prestazioni previste dal Contratto è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.**

### 22.2 Designazione di più di un Beneficiario

Qualora il Contraente **designi espressamente più di un Beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. **In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.**

### 22.3 Designazione degli eredi come Beneficiari

Il Contraente può individuare i Beneficiari **con il generico riferimento agli eredi** (siano essi legittimi o testamentari), indicando **espressamente le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative. Tali criteri di ripartizione possono essere comunicati a Zurich in qualsiasi momento, oppure riportati nel testamento.**

**In mancanza di tale indicazione Zurich farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) soltanto per l'individuazione corretta dei Beneficiari, mentre il beneficio sarà suddiviso tra gli stessi in parti uguali.**

### 22.4 Decesso di un Beneficiario

Qualora un Beneficiario muoia prima dell'Assicurato, il Contraente deve aggiornare la designazione dei Beneficiari.

In mancanza, Zurich ripartirà il beneficio di competenza del Beneficiario deceduto tra gli **eredi legittimi o testamentari di quest'ultimo** come segue:

1. Nel caso di designazione di più di un Beneficiario ai sensi del precedente articolo 22.2: in parti uguali;
2. Nel caso di designazione degli eredi come Beneficiari ai sensi del precedente articolo 22.3: secondo le norme civilistiche sulla rappresentazione a favore dei discendenti di cui agli articoli 467 e seguenti del codice civile o quelle in materia di legittimari di cui agli articoli 536 e seguenti del codice civile.

## Articolo 23 - Cessione, pegno e vincolo

### 23.1 Cessione

Il Contraente ha la facoltà di cedere il Contratto solo con il consenso scritto di Zurich. Il Contraente che intende cedere il Contratto deve presentare a Zurich una richiesta di cessione sottoscritta da lui stesso (Contraente cedente) e dal soggetto a cui vuole cedere il Contratto (Contraente cessionario). Zurich, previa valutazione dell'idoneità del Contraente cessionario, in caso di consenso alla sostituzione del Contraente cedente, invierà entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cessione, una comunicazione di accettazione della cessione del Contratto, sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario.

### 23.2 Pegno e vincolo

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno i crediti derivanti dal Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favore di terzi, solo con il consenso scritto di Zurich.

Zurich, previo invio da parte del Contraente a Zurich della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, firmata dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile, in caso di consenso alla costituzione del pegno o del vincolo, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo formata dal creditore pignoratizio o dal vincolatario,

Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere da Zurich il pagamento dei crediti derivanti dal contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.

Zurich può opporre al creditore pignoratizio, al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo nonché al Contraente ceduto tutte le eccezioni derivanti dal Contratto nei confronti del Contraente.

### Articolo 24 - Legge applicabile, mediazione e foro competente

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al Contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato, secondo quanto previsto dal d.lgs n. 28/2010 e s.m.i. Se la mediazione non dovesse avere successo, il foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo ove il convenuto ha la residenza, il domicilio o la sede legale, ovvero quello ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnato questo contratto.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia/no qualificabile/i come "consumatore/i" ai sensi dell'art. 3, lett. a), d.lgs. n. 206/2005 e s.m.i. ("codice del consumo"), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

#### **Cos'è la mediazione?**

La mediazione è l'attività svolta da un Organismo di Mediazione, avente requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

#### **Foro competente**

È la clausola che individua la competenza *per territorio* del "Giudice" al quale rivolgersi in caso di controversia. Se l'Assicurato è un consumatore, il "Tribunale" competente è quello ove risiede / è domiciliato il consumatore.

### Articolo 25 - Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un proprio consulente fiscale.

#### Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che Zurich identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica all'Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del Contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che Zurich riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Zurich, per esempio, potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

#### Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto a Zurich entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se Zurich verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, Zurich è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Contratto sottoscritto da un'entità giuridica avente come titolare effettivo un cittadino statunitense o da una società fiduciaria/trust operante nell'interesse di un cittadino statunitense

Qualsiasi cittadino statunitense (per nascita, naturalizzazione o in quanto possessore di Green Card) che sia titolare effettivo di un'entità giuridica che ha sottoscritto il Contratto (ossia, la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla tale entità), oppure sia la persona fisica nell'interesse della quale è stipulato il Contratto da parte di una società fiduciaria o di un trust, potrebbe essere soggetto ad adempimenti fiscali nei confronti del fisco statunitense. Sarà a carico di tale soggetto richiedere per proprio conto un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi circa gli eventuali obblighi ed adempimenti fiscali esteri legati al Contratto.

## **Articolo 26 Variazioni transnazionali di residenza**

Il presente Contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi domicilio e residenza fiscale in Italia o, nel caso di persone giuridiche, aventi sede legale e residenza fiscale in Italia.

**Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il Contraente potrebbe non avere più diritto a versare Premi e il Contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente/Assicurato stesso.**

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto Zurich di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente/Assicurato, Zurich può trasferire i dati personali del Contraente/Assicurato, ad un'altra società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

**In caso di variazione di residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, Zurich potrebbe decidere di sospendere e/o sciogliere il Contratto. In caso di scioglimento, il Contraente può sempre richiedere il pagamento del valore di Riscatto Totale del Contratto stesso.**

## **Articolo 27 - Obbligo di adeguata verifica della clientela**

Il Contraente, e al momento della prestazione assicurativa il Beneficiario, hanno la responsabilità di fornire a Zurich le informazioni complete e corrette al fine di ottemperare all'obbligo di adeguata verifica.

Ai sensi del D.lgs. 231/2007 e s.m.i., nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, Zurich si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) a norma del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

## **Articolo 28 - Embargo / sanzioni amministrative e commerciali**

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nel presente Contratto, **Zurich non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.**

## **Articolo 29 - Modifiche contrattuali**

- a) Zurich modificherà le condizioni del presente Contratto per l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria, anche fiscale, e secondaria vigente.
- b) Zurich avrà il diritto di modificare il Regolamento della Gestione Separata per l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per il Contraente.

In ogni caso Zurich darà tempestiva comunicazione scritta di tali modifiche al Contraente.

## **Articolo 30 - Comunicazioni**

### **30.1 Comunicazioni a Zurich**

Le comunicazioni relative alla richiesta di liquidazione in caso di **recesso, decesso, riscatto Totale** devono essere inviate

per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

**Zurich Investments Life S.p.A**  
Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Life Maturity & Surrenders  
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

oppure

- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) per i mittenti possessori di apposito account, specificando in oggetto "recesso del Contratto" o "liquidazione delle prestazioni" al seguente indirizzo:

**Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it**

Le comunicazioni relative alla richiesta di **revoca della Proposta** devono essere inviate per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

**Zurich Investments Life S.p.A**  
Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Underwriting  
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

oppure

- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) per i mittenti possessori di apposito account, specificando in oggetto "revoca della Proposta" al seguente indirizzo:

**Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it**

Tutte le altre comunicazioni e richieste devono essere inviate, anche per il tramite del proprio intermediario, ai seguenti riferimenti:

**Zurich Investments Life S.p.A**  
Customer Assistance, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano  
Telefono n. 02/59663000 - Fax n. 02/26622266  
email: customerlife@it.zurich.com

### **30.2 Comunicazioni da Zurich**

Zurich invia al Contraente le comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita nonché quelle previste dal presente Contratto.

In particolare, Zurich trasmette al Contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa.

Il Contraente, compilando un apposito modulo, può acconsentire alla trasmissione in formato elettronico, anziché cartaceo, delle comunicazioni in corso di Contratto, fornendo un proprio indirizzo di posta elettronica esistente e idoneo alla ricezione di messaggi. **In qualsiasi momento il Contraente potrà revocare tale consenso e tornare alla ricezione delle comunicazioni in formato cartaceo.**

**L'obbligo informativo in capo a Zurich si riterrà assolto con l'invio delle comunicazioni all'ultimo indirizzo fornito dal Contraente.** Il Contraente deve pertanto comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich qualsiasi variazione del proprio indirizzo di residenza/domicilio o di posta elettronica.

### **Articolo 31 - Conflitto di interessi**

Zurich elabora, attua e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse.

Qualora tali presidi non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, Zurich:

- fornisce informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel proprio sito internet tramite link nella home page del sito, sulla natura e le fonti del conflitto, affinché il Contraente possa assumere una decisione informata;
- in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.

Zurich assicura che il Contraente benefici comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Zurich in virtù di accordi con soggetti terzi.

## Regolamento della Gestione separata “Zurich Trend”

La gestione separata Zurich Trend è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Trend viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all'esercizio annuale che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla chiusura dell'esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Trend.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Trend possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Fanno parte di questa componente sia i titoli di debito quotati sui mercati, sia i titoli di debito non quotati, compresi, in misura minoritaria, investimenti in strumenti di debito illiquidi, personalizzati e caratterizzati da rischio di credito (ad esempio, finanziamenti di infrastrutture, imprese pubbliche e/o private, operazioni di sviluppo immobiliare, ecc.).

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della compagnia. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati Europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating in sede di scelta delle azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e/o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Occasionalmente possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	<b>Limite minimo</b>	<b>Limite massimo</b>
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, se ne desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Trend è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso

variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, /OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

A Zurich Trend non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Trend non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Trend potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
  - 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.
- Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. A Zurich Trend sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Trend è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto. I titoli quotati sono immessi in Zurich Trend al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Trend al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione. I titoli sono scaricati da Zurich Trend in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza. Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la società di revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei Contraenti. In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano similari;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i Contraenti;
- non si verificino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i Contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

# Z Integra

## Condizioni contrattuali - Tariffa a Premio Unico

### Contratto di assicurazione di rendita vitalizia e con rivalutazione annua della rendita, a Premio Unico.

#### Premessa

Il presente Contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni contrattuali, di seguito riportate;
- dalle eventuali appendici di Contratto emesse da Zurich;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente richiamato dai documenti sopra elencati.

## Sezione I - CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

### Articolo 1 - Prestazioni assicurate

#### a) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

Zurich garantisce il pagamento all'Assicurato di una rendita annua vitalizia rivalutabile, nel caso in cui alla scadenza del Contratto l'Assicurato stesso sia in vita. La **rendita annua vitalizia** sarà pagata all'Assicurato per tutta la vita e viene rivalutata annualmente in base al rendimento della gestione separata "Zurich Trend".

Zurich pagherà la **rendita annua vitalizia**, in rate annuali posticipate a partire dal primo anniversario della scadenza del Contratto, e successivamente ogni anno, all'anniversario della data di scadenza fino a che l'Assicurato rimane in vita. L'ultima rata dovuta sarà pertanto quella in scadenza prima del decesso dell'Assicurato.<sup>1</sup>

La **rendita annua vitalizia** di cui sopra è pari al maggior valore tra:

- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata (ossia quella calcolata alla sottoscrizione del Contratto, il cui importo non potrà essere superiore a 60.000,00 euro).
- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata, annualmente rivalutata al tasso di rendimento di cui al successivo articolo 2, lettera A).

In alternativa al pagamento con rate annuali, il Contraente può chiedere per iscritto a Zurich, entro 60 giorni precedenti alla scadenza di questo Contratto, che la **rendita annua vitalizia** sia pagata in modo posticipato con rate mensili, trimestrali o semestrali.

***In caso di decesso dell'Assicurato durante l'erogazione della rendita, nulla è più dovuto da Zurich fatte salve le rate scadute prima della data di decesso e non ancora pagate.***

#### b) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Se l'Assicurato decede prima della scadenza del Contratto Zurich pagherà ai Beneficiari designati, dopo avere ricevuto l'apposita richiesta scritta conformemente a quanto stabilito nell'articolo 7, un capitale caso morte pari al maggior valore tra:

- il premio versato rivalutato fino alla ricorrenza annuale precedente la data di ricezione della denuncia di decesso
- e
- il premio unico versato.

### Articolo 2 - Rivalutazione

Questo Contratto prevede la rivalutazione annua delle prestazioni assicurate, collegata al rendimento della Gestione Separata "Zurich Trend" che Zurich gestisce secondo quanto previsto dal relativo regolamento, qui allegato e che costituisce parte integrante di questo Contratto

---

<sup>1</sup> Ad esempio, se la scadenza del contratto è il 28 aprile 2025, la prima rata annuale di rendita vitalizia sarà erogata il 28 aprile 2026 e le successive rate di rendita annuale verranno erogate ogni 28 aprile degli anni successivi. Ipotizzando che il decesso dell'Assicurato avvenga ad esempio nel mese di maggio del 2050, l'ultima rata annuale di rendita vitalizia dovuta sarà quella erogata il 28 aprile 2050.

### Cos'è la gestione separata Zurich trend?

La gestione separata è il patrimonio appositamente creato da Zurich e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività gestite da Zurich, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate. La gestione separata "Zurich Trend", collegata a questo Contratto, investe principalmente in obbligazioni e titoli di stato.

#### A) Misura della rivalutazione

Zurich, entro il 30 novembre, determina la misura di rivalutazione da attribuire ai Contraenti.

Il **rendimento annuo da attribuire al Contratto** (rendimento attribuito) è ottenuto sottraendo al rendimento realizzato della gestione separata nel periodo di osservazione di seguito indicato, la spesa di gestione pari allo 0,80%. Tale spesa di gestione viene incrementata dello 0,02% per ogni 0,10% di rendimento della gestione separata superiore al 4,00%.

Per **periodo di osservazione** si intende il periodo di dodici mesi che si è concluso il 30 settembre precedente (periodo di osservazione 01/10-30/09).

La **misura annua di rivalutazione** si ottiene diminuendo il rendimento attribuito al Contratto del tasso tecnico, pari all'1,00% e scontando tale risultato per il periodo di un anno al relativo tasso tecnico (misura di rivalutazione).

#### Esempio di calcolo della Misura di rivalutazione

- Rendimento realizzato dalla gestione separata nel periodo di osservazione: **3,00%**
- Rendimento attribuito:  $3,00\% - 0,80\% = \mathbf{2,20\%}$
- Misura di rivalutazione:  $(2,20\% - 1,00\%) / (1 + 1,00\%) = \mathbf{1,19\%}$

La misura annua di rivalutazione così ottenuta, **potrà risultare positiva, negativa o nulla** ed è applicata ai contratti con ricorrenza annuale del Contratto nel periodo 1° dicembre - 30 novembre successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione (il 30 settembre).

#### B) Rivalutazione della rendita assicurata nel corso della durata del Contratto

Nel corso del periodo di durata del Contratto, la rendita rivalutata è determinata aggiungendo alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione.

#### C) Rivalutazione della rendita assicurata in fase di erogazione

Durante il periodo di godimento la rendita annua vitalizia rivalutata sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione. L'importo così ottenuto non potrà risultare inferiore alla rendita assicurata alla scadenza del Contratto. La rivalutazione della rendita assicurata sarà comunicata di volta in volta.

### Articolo 3 - Opzioni

#### A) Opzione esercitabile in corso di Contratto

Il Contraente, negli ultimi 5 anni di durata del Contratto, può ottenere l'anticipazione del pagamento della rendita senza sostenere alcun costo, a condizione che siano trascorsi almeno 15 anni dalla decorrenza del Contratto e che l'Assicurato abbia un'Età Assicurativa superiore a 50 anni.

L'importo della rendita annua sarà determinato, in questo caso, moltiplicando:

- la rendita annua rivalutata all'anniversario della data di decorrenza precedente alla richiesta moltiplicata per il coefficiente indicato in polizza e stabilito in relazione all'anno di nascita e all'età dell'Assicurato al termine del periodo di differimento e scontata al tasso annuale di sconto dell'1,00% e
- il coefficiente di conversione del capitale in rendita in vigore alla data di richiesta di erogazione della rendita stessa.

## B) Opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto

Alla scadenza del Contratto, il Contraente può chiedere che la rendita annua vitalizia posticipata rivalutata dovuta da Zurich, sia, alternativamente:

- a) convertita in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile, in modo certo nei primi 5 o 10 anni dalla richiesta (e quindi anche in caso di morte dell'Assicurato in tale periodo) e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- b) convertita in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato finché sia in vita, e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'Assicurato, e finché detta persona sia in vita; la persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal Contraente quando effettua la relativa richiesta;
- c) riscattata totalmente o parzialmente. In caso di riscatto parziale Zurich corrisponderà al Contraente l'importo riscattato e all'Assicurato il valore residuo in una delle seguenti forme:
  - una rendita annua vitalizia rivalutabile residua finché l'Assicurato sia in vita;
  - una rendita annua vitalizia rivalutabile residua di minore importo pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
  - una rendita annua vitalizia rivalutabile residua pagabile finché l'Assicurato sia in vita e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona designata, se in vita alla data di decesso dell'Assicurato, e finché detta persona sia in vita; la persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal Contraente all'atto della relativa richiesta;
- d) convertita in una rendita vitalizia annua rivalutabile di minor importo che prevede, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso dell'erogazione della rendita, la corresponsione ai Beneficiari indicati di un capitale calcolato come di seguito indicato.

Il capitale in caso di morte sarà pari al valore di riscatto, come calcolato alla data di scadenza del Contratto, diminuito di un importo pari al coefficiente, come riportato nell'Allegato Tabella B, moltiplicato per la prima annualità di rendita, il tutto rivalutato come da precedente articolo 2 lettera A) fino all'ultima ricorrenza, al risultato verranno dedotte le rate di rendita già erogate. Il coefficiente di conversione dell'opzione d) è garantito alla sottoscrizione del Contratto ed è riportato nell'Allegato Tabella A.

Relativamente alle opzioni a) b) e c) le Condizioni contrattuali della rendita certa e reversibile, i coefficienti di conversione e le modalità di rivalutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal Contraente. Il Contraente potrà scegliere tra le opzioni di cui sopra con richiesta scritta indirizzata a Zurich da effettuarsi entro la data di scadenza del Contratto.

L'opzione di reversibilità di cui ai punti b) e c) è concessa a patto che la differenza di Età Assicurativa tra l'Assicurato e la seconda testa assicurata non sia superiore a 20 anni.

Zurich fornisce al Contraente, almeno 30 giorni prima della data a partire dalla data di scadenza del Contratto, informazioni sulle modalità di esercizio dell'opzione e le altre informazioni previste dalla legge.

## Sezione II - CHE COSA NON È ASSICURATO?

### Articolo 4 - Persone assicurabili

Il Contratto può essere sottoscritto da una persona maggiorenne, domiciliata in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali.

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra i 18 anni compiuti e gli 80 anni (età assicurativa) a condizione che l'età assicurativa dell'Assicurato alla data di scadenza del Contratto non sia superiore a 85 anni.

Il Contratto non può essere sottoscritto da fiduciarie che operino nell'interesse di una persona fisica che sia domiciliata e residente ai fini fiscali in uno Stato diverso dall'Italia.

Il Contratto non può, inoltre, essere sottoscritto da trusts che operino nell'interesse di un disponente che sia domiciliato e residente ai fini fiscali in uno Stato diverso dall'Italia oppure operino nell'interesse di un trustee, un protector, un beneficiario o categoria di beneficiari identificabili, o di altri soggetti che esercitano il controllo effettivo finale sul trust, che siano residenti negli Stati Uniti d'America o US Territories<sup>2</sup>.

Il Contratto non può, infine, essere sottoscritto da persone giuridiche qualificabili come Passive NFFE (ovvero Entità non finanziaria estera passiva), ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95, delle disposizioni attuative e s.m.i., il cui titolare effettivo sia residente negli Stati Uniti d'America o US Territories.

<sup>2</sup> Per Stati Uniti d'America o US Territories si intendono i 50 Stati ricompresi negli Stati Uniti d'America, incluso Washington D.C. (distretto di Columbia) e i territori controllati dal governo federale degli Stati Uniti quali Guam, Puerto Rico, US Virgin Isles, American Samoa, Federated States of Micronesia, Midway Islands, Northern Mariana Islands, Republic of Palau e Republic of Marshal Islands.

## Sezione III - CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

### Articolo 5 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

**Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.**

**Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che Zurich non avrebbe dato il suo consenso alla stipulazione del Contratto o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, possono comportare – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile – l'annullamento del Contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni di cui al presente Contratto.**

In ogni caso, l'inesatta indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni in base alla data corretta.

### Articolo 6 - Pagamenti di Zurich e Documentazione da allegare alle richieste di pagamento

#### 6.1 Pagamenti di Zurich

Tutte le somme dovute da Zurich saranno pagate entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione Zurich completa di tutta la documentazione richiesta, a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione.

Il pagamento della rendita è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza della rata.

I pagamenti sono effettuati tramite bonifico bancario sul c/c dell'avente diritto aperto nello stesso Stato in cui l'avente diritto ha la residenza fiscale.

**In caso di pagamento oltre tale termine, Zurich si impegna a corrispondere agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore.**

#### 6.2 Documentazione da allegare alle richieste di pagamento

Le richieste di pagamento delle somme dovute in base a questo Contratto hanno effetto nei confronti di Zurich dal momento in cui quest'ultima ne ha conoscenza a seguito della ricezione.

Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00 di un giorno lavorativo.

Per ottenere i pagamenti, devono essere preventivamente consegnati a Zurich i documenti indicati di seguito, salva la facoltà di Zurich di richiedere l'invio di altri documenti, che saranno di volta in volta indicati.

#### i. Riscatto totale della rendita assicurata con corresponsione del valore del capitale

- Richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente comprensiva di codice IBAN nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario;
- Copia di documento di identità del Contraente in corso di validità anche alla data di pagamento da parte di Zurich;
- Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente, fotocopia della carta d'identità dell'Assicurato in corso di validità o altro documento equivalente che dimostri che l'Assicurato sia ancora in vita.

#### ii. Scadenza del Contratto: liquidazione della rendita assicurata

- Richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente comprensiva di codice IBAN nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario con indicazione della forma di rendita tra le seguenti:
  - a. rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato in rate posticipate finché sarà in vita;
  - b. rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato in rate posticipate finché sarà in vita e comunque in modo certo per 5 o 10 anni;
  - c. rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato in rate posticipate finché sarà in vita e reversibile ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'Assicurato, e finché detta persona sarà in vita;
  - d. rendita vitalizia annua rivalutabile di minor importo che prevede, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso dell'erogazione della rendita, la corresponsione ai Beneficiari indicati di un capitale.
- Copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale dell'Assicurato;
- Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (non necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite ed alla presenza dell'intermediario);
- Dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95 (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta dall'Assicurato (ai sensi della normativa in materia di privacy);
- Dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritta dall'Assicurato.

### **Inoltre:**

#### In caso di rendita certa (lettera b.):

- Indicazione, nella richiesta di liquidazione, del numero di anni in cui la rendita verrà corrisposta in modo certo (5 o 10 anni) e del Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato, durante il periodo di erogazione della rendita certa.

#### In caso di rendita reversibile (lettera c.):

- Indicazione, nella richiesta di liquidazione, della percentuale di reversibilità e della persona designata (reversionario).
- Copia di documento di identità e codice fiscale della persona designata;
- Certificato di esistenza in vita della persona designata (non necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza dell'intermediario);

#### In caso di rendita vitalizia con capitale in caso di decesso dell'Assicurato nel corso dell'erogazione della rendita (lettera d.):

- Indicazione, nella richiesta di liquidazione, del Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di erogazione della rendita.

#### In caso di Riscatto parziale della rendita assicurata alla scadenza del Contratto e pagamento della rendita residua

- Indicazione, nella richiesta di liquidazione, dell'importo di rendita da riscattare.

### **iii. Decesso dell'Assicurato**

A seguito del decesso dell'Assicurato, i Beneficiari designati o, nel caso di decesso degli stessi, i loro eredi dovranno inviare a Zurich la documentazione di seguito specificata:

#### **A) RICHIESTA DI PAGAMENTO**

La richiesta di pagamento, sottoscritta da ciascun Beneficiario, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome e codice fiscale di ciascun Beneficiario e, relativamente ai Beneficiari che non siano anche Contraenti della Polizza, copia del tesserino contenente il codice fiscale;
- copia di documento di identità di ciascun Beneficiario in corso di validità anche alla data di pagamento da parte di Zurich;
- IBAN di ciascun Beneficiario;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Assicurato;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale del Contraente;
- numero di Polizza (se conosciuto);
- dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di privacy);
- dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritte da ciascun Beneficiario.

Il Contraente per sé e per conto degli aventi diritto prende atto che i contenuti della richiesta di pagamento potrebbero variare nel corso della durata del Contratto, anche a seguito di variazione alle norme applicabili allo stesso. In tali casi, Zurich informerà il Contraente e l'eventuale Beneficiario irrevocabile.

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso l'intermediario tramite il quale il Contraente ha sottoscritto questo Contratto e sul proprio sito internet un *facsimile* di richiesta, per coloro che ritengono di farne uso.

Zurich si riserva di chiedere l'originale della polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto in possesso di Zurich o qualora questa contesti l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere.

#### **B) CERTIFICATO DI MORTE DELL'ASSICURATO**

- Certificato relativo al decesso.

#### **C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI BENEFICIARI E LORO DESIGNAZIONE**

1a) Se il Contraente non ha lasciato testamento, i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento:

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché Zurich ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

1b) Se il Contraente ha lasciato testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno;

2) Se la designazione del beneficio è stata fatta dal Contraente genericamente a favore degli eredi (ossia, sia priva di qualsiasi riferimento a specifici soggetti), i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché Zurich ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, i Beneficiari dovranno inviare copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

3) Nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il Beneficiario dovrà fornire copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che:

- (i) autorizza la riscossione degli importi spettanti;
- (ii) individua il soggetto titolato a sottoscrivere la richiesta di pagamento indicata al punto A precedente;
- (iii) indica il conto corrente relativo alla tutela su cui effettuare l'accredito.

Il pagamento verrà effettuato tramite accredito delle somme sul conto corrente relativo alla tutela ed individuato nel provvedimento del Giudice Tutelare;

4) Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato anche a favore degli eredi del Beneficiario, gli stessi dovranno fornire, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché Zurich ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento del Beneficiario redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso gli intermediari tramite i quali il Contraente ha sottoscritto questo Contratto e sul proprio sito internet un *facsimile* di dichiarazione sostitutiva sulle cause del decesso, per coloro che ritengono di farne uso.

**Nel caso in cui il capitale assicurato risulti superiore a 200.000 euro il/i Beneficiario/i, o i suoi/loro eredi, dovranno necessariamente inviare a Zurich l'atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale.**

#### **D) RICHIESTA DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PROBATORIA**

In presenza di particolari esigenze istruttorie e liquidative Zurich avrà la facoltà di richiedere ai Beneficiari - una sola volta e nel rispetto delle tempistiche indicate alla successiva lettera F del presente articolo - ulteriore specifica documentazione probatoria a condizione che:

- tale documentazione sia indispensabile per la valutazione della richiesta di pagamento;
- Zurich sia nella impossibilità di recuperare direttamente tale documentazione;
- la richiesta sia adeguatamente motivata.

*Nell'ambito di tale facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Zurich, al solo fine di individuare correttamente illi Beneficiario/i della prestazione, potrebbe richiedere una dichiarazione che attesti se sia stato pronunciato un giudizio di separazione fra l'Assicurato e illa coniuge qualora questa non sia già contenuta nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.*

Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

#### **F) VALUTAZIONE DELLA SOCIETA' E PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE**

Se i Beneficiari hanno trasmesso tutta la documentazione prevista operano i seguenti termini: in caso di esito positivo della valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta e verificata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento, Zurich eseguirà il pagamento delle prestazioni entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'ultimo documento.

Entro i limiti di tempo sopra specificati Zurich potrà formulare l'eventuale richiesta di documentazione probatoria ulteriore come previsto alla precedente lettera D. In tal caso Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi

della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

Zurich riconoscerà gli interessi moratori al tasso di legge sulle somme da pagare qualora il pagamento della prestazione sia effettuato decorsi i termini sopra specificati.

## Sezione IV - QUANDO E COME DEVO PAGARE?

### Articolo 7 - Versamento del Premio Unico

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono pagate a fronte del versamento a Zurich, in un'unica soluzione e in via anticipata da parte del Contraente, di un Premio unico.

Il Contraente deve versare il premio unico al momento della firma della proposta di assicurazione. L'importo lordo (v. di seguito) del premio unico non può essere inferiore a euro 5.000,00.

Nel caso in cui il Contraente abbia stipulato più contratti con Zurich, la somma dei premi delle polizze in vigore, legate a gestioni separate e non relative a prodotti previdenziali, diminuita dei premi relativi ad eventuali riscatti parziali effettuati su tali contratti e aumentata del nuovo versamento non può essere superiore a euro 1.000.000,00.

Questo limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro.

## Sezione V - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

### Articolo 8 - Conclusione e decorrenza del Contratto

#### 8.1 Conclusione del Contratto

Il Contraente che intende concludere il Contratto deve inviare a Zurich la Proposta completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa.

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, dopo avere inviato la Proposta, riceve da parte di Zurich la Lettera di Accettazione, che rappresenta l'accettazione da parte di Zurich della Proposta del Contraente.

**Zurich può non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione.** In caso di mancata accettazione, Zurich invierà al Contraente una Lettera di mancata accettazione e restituirà al Contraente il Premio già corrisposto da quest'ultimo, non oltre il settimo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della Lettera di mancata accettazione della Proposta. L'importo verrà accreditato sul conto corrente bancario del Contraente indicato nella Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

#### 8.2 Decorrenza degli effetti del Contratto

Il Contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il Premio, dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza del Contratto stesso.

Dopo la scadenza di questo Contratto e durante la fase di pagamento della rendita, il decesso dell'Assicurato determina il venir meno dell'obbligo di pagamento della rendita maturata successivamente alla data di decesso dell'Assicurato. Sono salvi i pagamenti dovuti ai sensi delle opzioni contrattuali eventualmente esercitate entro la data di scadenza del Contratto secondo quanto previsto dall'articolo 3.

### Articolo 9 - Durata del Contratto

La durata del Contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del Contratto stesso come indicate in Polizza.

La durata del Contratto deve essere compresa, a scelta del Contraente, tra 1 e 30 anni.

## Sezione VI - COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA O RECEDERE DAL CONTRATTO?

### Articolo 10 - Revoca e Recesso

#### 10.1 Quando e come è possibile revocare la proposta

Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del Contratto (ossia fino alla ricezione della Lettera di Accettazione debitamente sottoscritta ai sensi del precedente articolo 9.1.). La richiesta deve essere effettuata per iscritto e contenere gli elementi identificativi della Proposta. La richiesta deve essere inviata a Zurich Investments Life S.p.A. mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata), con le modalità indicate nell'articolo 23.1. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione di revoca Zurich rimborserà le somme eventualmente già incassate

**Z Integra** (Premio Unico)

Condizioni Contrattuali  
8.0060 – 07.2020

al momento della sottoscrizione della Proposta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori (v. di seguito) a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

### Cosa sono gli interessi moratori?

Gli interessi moratori rappresentano il costo per il mancato rispetto dei termini temporali di pagamento da parte del debitore (in questo caso Zurich).

In caso di ritardo nel pagamento, pertanto, il debitore sopporta un costo aggiuntivo, che cresce nel tempo sulla base di un tasso di interesse.

## 10.2 Quando e come è possibile recedere dal Contratto

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla ricezione della Lettera di Accettazione.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) a Zurich Investments Life S.p.A., con le modalità indicate nell'articolo 23.1.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e Zurich da qualsiasi obbligazione derivante da questo Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, come indicata nel cartellino d'invio della lettera raccomandata A/R o dall'invio della PEC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Zurich rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

## Sezione VII - QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

### Articolo 11 - Costi

#### 11.2 Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 11.1.1 Costi gravanti sul premio

Sul premio unico è applicato un caricamento determinato in funzione della durata contrattuale come indicato nella tabella che segue:

Durata in anni interi	Valori percentuali
1	2,18%
2	2,54%
3	2,90%
4	3,26%
5	3,62%
6	3,98%
7	4,34%
8	4,70%

Durata in anni interi	Valori percentuali
9	5,06%
10	5,42%
11	5,62%
12	5,80%
13	5,98%
14	6,16%
15	6,34%
da 16 a 30	6,22%

##### 11.1.3 Costi per riscatto

Il valore di riscatto del Contratto si calcola scontando il capitale ridotto definito all'articolo 6 al "tasso annuale di sconto" del:

- 3,40%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del Contratto è almeno 5 anni;
- 4,00%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del Contratto è inferiore a 5 anni.

Di seguito si riporta la relativa tabella dei costi percentuali calcolati come percentuale del capitale ridotto, di cui sopra, per le diverse durate residue espresse in anni interi:

	< 5 anni	>= 5 anni
Durata residua in anni interi	Fattore di sconto 4,00%	Fattore di sconto 3,40%
29	42,87%	
28	42,34%	
27	41,76%	

	< 5 anni	>= 5 anni
Durata residua in anni interi	Fattore di sconto 4,00%	Fattore di sconto 3,40%
14	29,25%	24,38%
13	27,81%	23,12%
12	26,29%	21,79%

	< 5 anni	>= 5 anni
Durata residua in anni interi	Fattore di sconto 4,00%	Fattore di sconto 3,40%
26	41,14%	
25	40,47%	34,63%
24	39,74%	33,93%
23	38,97%	33,20%
22	38,14%	32,42%
21	37,26%	31,59%
20	36,32%	30,72%
19	35,31%	29,79%
18	34,24%	28,82%
17	33,10%	27,79%
16	31,89%	26,71%
15	30,61%	25,57%

	< 5 anni	>= 5 anni
Durata residua in anni interi	Fattore di sconto 4,00%	Fattore di sconto 3,40%
11	24,67%	20,41%
10	22,97%	18,95%
9	21,18%	17,42%
8	19,28%	15,82%
7	17,28%	14,14%
6	15,17%	12,38%
5	12,95%	10,54%
4	10,62%	8,62%
3	8,16%	6,60%
2	5,57%	4,50%
1	2,86%	2,30%
0	0,00%	0,00%

### 11.1.3 Costi per l'erogazione della rendita

Il costo per l'erogazione della rendita annua, anche nel caso venga richiesto il pagamento semestrale, trimestrale o mensile, è pari all'1,25% di ciascun premio versato al netto dei caricamenti e degli eventuali costi di frazionamento.

Si precisa che nel caso in cui venga richiesto il pagamento semestrale, trimestrale o mensile, al coefficiente di conversione relativo alla rendita annua - comprensivo del costo pari all'1,25% - viene applicato un ulteriore adeguamento per far fronte ai costi dell'anticipo della rendita. Pertanto, l'importo annuo complessivamente corrisposto con la rateazione semestrale, trimestrale o mensile potrebbe risultare inferiore all'importo che si otterrebbe con il frazionamento annuale.

### 11.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Zurich trattiene dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata un valore denominato Spesa di Gestione. Tale costo è trattenuto da Zurich in punti percentuali assoluti sul rendimento conseguito annualmente dalla Gestione Separata ed è pari a **0,80%** annuo.

Nel caso in cui il rendimento realizzato della Gestione Separata sia superiore a 4,00%, la Spesa di Gestione verrà aumentata di 0,02% per ogni 0,10% di aumento del rendimento dalla Gestione Separata.

#### Esempio di calcolo della Spesa di gestione

La spesa di gestione è pari a 0,80%. Se il rendimento realizzato dalla Gestione separata è superiore al 4,00% la Spesa di gestione varia come di seguito indicato:

- Se il rendimento realizzato è pari o superiore a 4,10% e inferiore a 4,20%, la spesa di gestione è pari a 0,82%
- Se il rendimento realizzato è pari o superiore a 4,20% e inferiore a 4,30%, la spesa di gestione è pari a 0,84%
- Se il rendimento realizzato è pari o superiore a 4,30% e inferiore a 4,40%, la spesa di gestione è pari a 0,86%
- ...

## Sezione VIII - SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI?

### Articolo 12 - Riscatto

**Il Contraente trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, può chiedere a Zurich, a mezzo di lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata) inviata agli indirizzi di cui all'articolo 23, la corresponsione del valore di riscatto maturato.**

**Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita.**

Il diritto di riscatto può essere esercitato trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto. Il riscatto determina lo scioglimento del Contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricezione, da parte di Zurich, della richiesta di riscatto.

Il valore di riscatto si ottiene scontando la rendita annua rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del Contratto precedente alla richiesta di riscatto moltiplicata per il coefficiente di riscatto indicato nella Lettera di accettazione e stabilito in relazione all'anno di nascita e all'età dell'Assicurato alla scadenza del Contratto al tasso annuale di sconto del:

- 3,40%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del Contratto è almeno 5 anni;
- 4,00%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del

Contratto è inferiore a 5 anni.

### Esempio di calcolo del valore di riscatto

Ipotesi utilizzate:

- Durata del contratto: 10 anni
- Anno di richiesta del riscatto: 7° anno (Numero di premi base pagati: 10)
- Rendita rivalutata all'anniversario precedente la richiesta di riscatto: 2.597,18 euro
- Coefficiente di riscatto (indicato nella lettera di accettazione): 21,8485314

La **valore di riscatto** è pari a  $(2.597,18 * 21,8485314) / (1+3,40\%)^{10-7} = 51.329$  euro

Qualora l'Assicurato sia in vita alla scadenza del Contratto, il Contratto è riscattabile e il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la rendita annua, quale risulta rivalutata a tale epoca, per il coefficiente indicato nella Lettera di Accettazione, stabilito in relazione all'anno di nascita e all'età dell'Assicurato alla scadenza del Contratto.

**Non è ammesso il riscatto parziale fino alla scadenza del Contratto.**

### Cos'è il diritto di riscatto?

Il diritto di riscatto permette al Contraente di interrompere anticipatamente il contratto di assicurazione, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base al contratto.

## Sezione IX – RECLAMI

### Articolo 13 - Reclami

Tutte le informazioni sulla presentazione e sulla procedura di gestione dei reclami sono contenute nel Documento contenente le informazioni chiave (KID), nel Documento Informativo Precontrattuale (DIP) aggiuntivo e sono disponibili al seguente indirizzo internet [www.zurich.it](http://www.zurich.it).

## Sezione X - ALTRE DISPOSIZIONI

### Articolo 14 - Prestiti

Il Contraente in regola con il pagamento dei premi può ottenere un prestito da Zurich per un ammontare massimo pari al 90% del valore di riscatto maturato al momento della richiesta del prestito. Le condizioni del prestito, fra cui il termine per la restituzione e il tasso di interesse, saranno indicate da Zurich al momento della concessione del prestito.

### Articolo 15 - Beneficiari

#### 15.1 Designazione dei Beneficiari

Il Contraente, salva sua espressa diversa volontà, designa in forma nominativa il/i Beneficiario/i cui spetta la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. La designazione in forma nominativa del/i Beneficiario/i contiene i dati anagrafici completi dello/gli stesso/i, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA italiana o estera e i relativi recapiti anche di posta elettronica.

**Qualora il Contraente, per sua espressa volontà, voglia designare il/i Beneficiario/i in forma generica anziché nominativa, Zurich potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/ i.**

**In nessun caso è prevista e consentita la possibilità di designare "Beneficiari segreti", diversi dalla forma generica, ovvero soggetti il cui nominativo non è conosciuto da Zurich sino al momento della prestazione.**

Il Contraente, in caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare i dati anagrafici di un referente terzo, diverso dal/il Beneficiario/i, a cui Zurich potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

**La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate a Zurich per iscritto o disposte per testamento.**

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- (i) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto a Zurich di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich di accettare il beneficio; e
- (ii) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Gli eredi del Contraente non possono modificare la designazione del Beneficiario dopo il decesso del Contraente.

Nel caso previsto dal punto (i) che precede, e dopo il decesso del Contraente, il recesso, il riscatto, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

**In mancanza di espressa designazione, il Beneficiario delle prestazioni previste dal Contratto è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.**

### **15.2 Designazione di più di un Beneficiario**

Qualora il Contraente **designi espressamente più di un Beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. **In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.**

### **15.3 Designazione degli eredi come Beneficiari**

Il Contraente può individuare i Beneficiari **con il generico riferimento agli eredi** (siano essi legittimi o testamentari), indicando **espressamente le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative. Tali criteri di ripartizione possono essere comunicati a Zurich in qualsiasi momento, oppure riportati nel testamento.**

**In mancanza di tale indicazione Zurich farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) soltanto per l'individuazione corretta dei Beneficiari, mentre il beneficio sarà suddiviso tra gli stessi in parti uguali.**

### **15.4 Decesso di un Beneficiario**

Qualora un Beneficiario muoia prima dell'Assicurato, il Contraente deve aggiornare la designazione dei Beneficiari.

In mancanza, Zurich ripartirà il beneficio di competenza del Beneficiario deceduto tra gli **eredi legittimi o testamentari di quest'ultimo** come segue:

1. Nel caso di designazione di più di un Beneficiario ai sensi del precedente articolo 15.2: in parti uguali;
2. Nel caso di designazione degli eredi come Beneficiari ai sensi del precedente articolo 15.3: secondo le norme civilistiche sulla rappresentazione a favore dei discendenti di cui agli articoli 467 e seguenti del codice civile o quelle in materia di legittimari di cui agli articoli 536 e seguenti del codice civile.

## **Articolo 16 - Cessione, pegno e vincolo**

### **16.1 Cessione**

Il Contraente ha la facoltà di cedere il Contratto solo con il consenso scritto di Zurich. Il Contraente che intende cedere il Contratto deve presentare a Zurich una richiesta di cessione sottoscritta da lui stesso (Contraente cedente) e dal soggetto a cui vuole cedere il Contratto (Contraente cessionario). Zurich, previa valutazione dell'idoneità del Contraente cessionario, in caso di consenso alla sostituzione del Contraente cedente, invierà entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cessione, una comunicazione di accettazione della cessione del Contratto, sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario.

### **16.2 Pegno e vincolo**

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno i crediti derivanti dal Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favore di terzi, solo con il consenso scritto di Zurich.

Zurich, previo invio da parte del Contraente a Zurich della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, firmata dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile, in caso di consenso alla costituzione del pegno o del vincolo, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo formata dal creditore pignoratizio o dal vincolatario.

Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere da Zurich il pagamento dei crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.

Zurich può opporre al creditore pignoratizio, al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo nonché al Contraente ceduto tutte le eccezioni derivanti dal Contratto nei confronti del Contraente.

## Articolo 17 - Legge applicabile, mediazione e foro competente

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al Contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato, secondo quanto previsto dal d.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.. Se la mediazione non dovesse avere successo, il foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo ove il convenuto ha la residenza, il domicilio o la sede legale, ovvero quello ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnato questo Contratto.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia/no qualificabile/i come "consumatore/i" ai sensi dell'art. 3, lett. a), d.lgs. n. 206/2005 e s.m.i. ("codice del consumo"), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

### **Cos'è la mediazione?**

La mediazione è l'attività svolta da un Organismo di Mediazione, avente requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

### **Foro competente**

È la clausola che individua la competenza *per territorio* del "Giudice" al quale rivolgersi in caso di controversia. Se l'Assicurato è un consumatore, il "Tribunale" competente è quello ove risiede / è domiciliato il consumatore.

## Articolo 18 - Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un proprio consulente fiscale.

### Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che Zurich identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica all'Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del Contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che Zurich riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Zurich, per esempio, potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

### Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto a Zurich entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se Zurich verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, Zurich è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Contratto sottoscritto da un'entità giuridica avente come titolare effettivo un cittadino statunitense o da una società fiduciaria/trust operante nell'interesse di un cittadino statunitense

Qualsiasi cittadino statunitense (per nascita, naturalizzazione o in quanto possessore di Green Card) che sia titolare effettivo di un'entità giuridica che ha sottoscritto il Contratto (ossia, la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla tale entità), oppure sia la persona fisica nell'interesse della quale è stipulato il Contratto da parte di una società fiduciaria o di un trust, potrebbe essere soggetto ad adempimenti fiscali nei confronti del fisco statunitense. Sarà a carico di tale soggetto richiedere per proprio conto un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi circa gli eventuali obblighi ed adempimenti fiscali esteri legati al Contratto.

## Articolo 19 Variazioni transnazionali di residenza

Il presente Contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi domicilio e residenza fiscale in Italia o, nel caso di persone giuridiche, aventi sede legale e residenza fiscale in Italia.

**Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il Contraente potrebbe non avere più diritto a versare Premi e il Contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente/Assicurato stesso.**

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto Zurich di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente/Assicurato, Zurich può trasferire i dati personali del Contraente/Assicurato, ad un'altra società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

**In caso di variazione di residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, Zurich potrebbe decidere di sospendere e/o sciogliere il Contratto. In caso di scioglimento, il Contraente può sempre richiedere il pagamento del valore di Riscatto Totale del Contratto stesso.**

## Articolo 20 - Obbligo di adeguata verifica della clientela

Il Contraente, e al momento della prestazione assicurativa il Beneficiario, hanno la responsabilità di fornire a Zurich le informazioni complete e corrette al fine di ottemperare all'obbligo di adeguata verifica.

Ai sensi del D.lgs. 231/2007 e s.m.i., nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, Zurich si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) a norma del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

## Articolo 21 - Embargo / sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nel presente Contratto, Zurich non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

## Articolo 22 - Modifiche contrattuali

- a) Zurich modificherà le condizioni del presente Contratto per l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria, anche fiscale, e secondaria vigente.
- b) Zurich avrà il diritto di modificare il Regolamento della Gestione Separata per l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

In ogni caso Zurich darà tempestiva comunicazione scritta di tali modifiche al Contraente.

## Articolo 23 - Comunicazioni

### 23.1 Comunicazioni a Zurich

Le comunicazioni relative alla richiesta di liquidazione in caso di **Recesso, Decesso, Riscatto Totale** devono essere inviate per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

**Zurich Investments Life S.p.A**  
Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Life Maturity & Surrenders  
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

oppure

- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) per i mittenti possessori di apposito account, specificando in oggetto "recesso del Contratto" o "liquidazione delle prestazioni" al seguente indirizzo:

**Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it**

Le comunicazioni relative alla richiesta di **Revoca della Proposta** devono essere inviate per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

**Zurich Investments Life S.p.A**  
Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Underwriting  
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

oppure

- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) per i mittenti possessori di apposito account, specificando in oggetto "revoca della Proposta" al seguente indirizzo:

**Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it**

Tutte le altre comunicazioni e richieste devono essere inviate, anche per il tramite del proprio intermediario, al seguente indirizzo:

**Zurich Investments Life S.p.A**  
Customer Assistance, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano  
Telefono n. 02/59663000 - Fax n. 02/26622266  
email: customerlife@it.zurich.com

### **23.2 Comunicazioni da Zurich**

Zurich invia al Contraente le comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita nonché quelle previste dal presente Contratto.

In particolare, Zurich trasmette al Contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa.

Il Contraente, compilando un apposito modulo, può acconsentire alla trasmissione in formato elettronico, anziché cartaceo, delle comunicazioni in corso di Contratto, fornendo un proprio indirizzo di posta elettronica esistente e idoneo alla ricezione di messaggi. **In qualsiasi momento il Contraente potrà revocare tale consenso e tornare alla ricezione delle comunicazioni in formato cartaceo.**

**L'obbligo informativo in capo a Zurich si riterrà assolto con l'invio delle comunicazioni all'ultimo indirizzo fornito dal Contraente.** Il Contraente deve pertanto comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich qualsiasi variazione del proprio indirizzo di residenza/domicilio o di posta elettronica.

### **Articolo 24 - Conflitto di interessi**

Zurich elabora, attua e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse.

Qualora tali presidi non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, Zurich:

- fornisce informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel proprio sito internet tramite link nella home page del sito, sulla natura e le fonti del conflitto, affinché il Contraente possa assumere una decisione informata;
- in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.

Zurich assicura che il Contraente benefici comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Zurich in virtù di accordi con soggetti terzi.

## Regolamento della Gestione separata “Zurich Trend”

La gestione separata Zurich Trend è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Trend viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all'esercizio annuale che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla chiusura dell'esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Trend.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Trend possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Fanno parte di questa componente sia i titoli di debito quotati sui mercati, sia i titoli di debito non quotati, compresi, in misura minoritaria, investimenti in strumenti di debito illiquidi, personalizzati e caratterizzati da rischio di credito (ad esempio, finanziamenti di infrastrutture, imprese pubbliche e/o private, operazioni di sviluppo immobiliare, ecc.).

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della compagnia. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati Europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating in sede di scelta delle azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e/o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Occasionalmente possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, se ne desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Trend è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del

**Z Integra** (Premio Unico)

Condizioni Contrattuali

8.0060 – 07.2020

capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, /OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

A Zurich Trend non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Trend non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Trend potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. A Zurich Trend sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Trend è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto. I titoli quotati sono immessi in Zurich Trend al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Trend al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione. I titoli sono scaricati da Zurich Trend in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza. Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la società di revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei Contraenti. In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano simili;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i Contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i Contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali

**ALLEGATO - Tabella A**

Opzione in rendita vitalizia immediata con controassicurazione  
**Coefficienti di conversione garantiti**, per unità di capitale assicurato a scadenza  
**Applicazione con criterio age-shifting**

Sesso: **qualsiasi**

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
20	50,3234	50,5766	50,7033	50,7679
21	49,8380	50,0915	50,2181	50,2862
22	49,3487	49,6021	49,7286	49,8000
23	48,8546	49,1082	49,2348	49,3094
24	48,3567	48,6101	48,7366	48,8142
25	47,8537	48,1074	48,2341	48,3142
26	47,3473	47,6006	47,7272	47,8095
27	46,8356	47,0894	47,2160	47,2998
28	46,3205	46,5738	46,7005	46,7850
29	45,8003	46,0540	46,1807	46,2652
30	45,2766	45,5299	45,6566	45,7410
31	44,7479	45,0014	45,1282	45,2126
32	44,2153	44,4686	44,5955	44,6800
33	43,6782	43,9315	44,0584	44,1428
34	43,1363	43,3900	43,5167	43,6013
35	42,5906	42,8440	42,9707	43,0552
36	42,0391	42,2934	42,4200	42,5045
37	41,4845	41,7380	41,8646	41,9491
38	40,9240	41,1778	41,3045	41,3890
39	40,3596	40,6130	40,7400	40,8245
40	39,7906	40,0440	40,1709	40,2554
41	39,2162	39,4706	39,5973	39,6819
42	38,6391	38,8925	39,0193	39,1038
43	38,0559	38,3099	38,4368	38,5213
44	37,4692	37,7228	37,8499	37,9343
45	36,8783	37,1318	37,2586	37,3432
46	36,2812	36,5362	36,6631	36,7475
47	35,6826	35,9361	36,0630	36,1475
48	35,0780	35,3315	35,4587	35,5432
49	34,4683	34,7233	34,8500	34,9346
50	33,8565	34,1101	34,2369	34,3215
51	33,2382	33,4921	33,6194	33,7039
52	32,6157	32,8706	32,9974	33,0821

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
53	31,9909	32,2445	32,3713	32,4559
54	31,3595	31,6136	31,7409	31,8254
55	30,7243	30,9792	31,1061	31,1908
56	30,0866	30,3403	30,4672	30,5518
57	29,4421	29,6963	29,8237	29,9083
58	28,7931	29,0487	29,1755	29,2603
59	28,1423	28,3961	28,5230	28,6076
60	27,4844	27,7382	27,8658	27,9504
61	26,8201	27,0771	27,2041	27,2888
62	26,1567	26,4105	26,5378	26,6226
63	25,4864	25,7403	25,8673	25,9522
64	24,8095	25,0661	25,1932	25,2779
65	24,1321	24,3868	24,5145	24,5992
66	23,4499	23,7039	23,8310	23,9157
67	22,7604	23,0149	23,1429	23,2274
68	22,0656	22,3232	22,4502	22,5350
69	21,3716	21,6257	21,7533	21,8381
70	20,6710	20,9251	21,0522	21,1371
71	19,9637	20,2203	20,3475	20,4325
72	19,2560	19,5125	19,6399	19,7247
73	18,5486	18,8029	18,9300	19,0149
74	17,8368	18,0910	18,2188	18,3036
75	17,1209	17,3799	17,5070	17,5918
76	16,4124	16,6671	16,7957	16,8805
77	15,7039	15,9583	16,0855	16,1703
78	14,9943	15,2502	15,3782	15,4631
79	14,2913	14,5493	14,6765	14,7616
80	13,6013	13,8558	13,9831	14,0681
81	12,9160	13,1709	13,2996	13,3845
82	12,2423	12,5004	12,6276	12,7129
83	11,5880	11,8428	11,9700	12,0549
84	10,9422	11,2005	11,3279	11,4131
85	10,3236	10,5782	10,7066	10,7916

**Criterio dell'age-shifting:** L'età dell'Assicurato verrà corretta applicando la seguente scala di ringiovanimento/invecchiamento in funzione dell'anno di nascita

Anno di nascita		Correttivo età
Dal	Al	
1900	1907	+7
1908	1917	+6
1918	1921	+5
1922	1927	+4
1928	1938	+3

Anno di nascita		Correttivo età
Dal	Al	
1939	1947	+2
1948	1957	+1
1958	1966	0
1967	1977	-1
1978	1989	-2

Anno di nascita		Correttivo età
Dal	Al	
1990	2001	-3
2002	2014	-4
2015	2020	-5
2021		-6

**Z Integra**

Allegato Tabella A e Tabella B  
8.0060 – 07.2020

**ALLEGATO - Tabella B**

Opzione in rendita vitalizia immediata con controassicurazione

**Coefficienti garantiti per il calcolo della prestazione caso morte**, per unità di capitale assicurato a scadenza  
**Applicazione con criterio age-shifting**Sesso: **qualsiasi**

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
20	0,7503	0,7504	0,7505	0,7307
21	0,7628	0,7632	0,7632	0,7469
22	0,7771	0,7773	0,7773	0,7643
23	0,7922	0,7927	0,7927	0,7829
24	0,8088	0,8090	0,8090	0,8022
25	0,8258	0,8264	0,8265	0,8222
26	0,8444	0,8446	0,8446	0,8425
27	0,8625	0,8631	0,8632	0,8626
28	0,8813	0,8815	0,8816	0,8817
29	0,8989	0,8995	0,8996	0,8997
30	0,9164	0,9166	0,9167	0,9168
31	0,9321	0,9325	0,9327	0,9328
32	0,9483	0,9485	0,9488	0,9489
33	0,9648	0,9650	0,9653	0,9654
34	0,9815	0,9821	0,9822	0,9824
35	0,9993	0,9996	0,9997	0,9998
36	1,0184	1,0195	1,0196	1,0197
37	1,0420	1,0423	1,0424	1,0425
38	1,0669	1,0676	1,0678	1,0679
39	1,0936	1,0939	1,0943	1,0944
40	1,1212	1,1215	1,1218	1,1219
41	1,1488	1,1501	1,1502	1,1504
42	1,1792	1,1795	1,1797	1,1798
43	1,2087	1,2096	1,2099	1,2100
44	1,2399	1,2404	1,2409	1,2410
45	1,2713	1,2717	1,2719	1,2721
46	1,3012	1,3031	1,3034	1,3035
47	1,3342	1,3346	1,3349	1,3351
48	1,3659	1,3663	1,3669	1,3670
49	1,3966	1,3985	1,3987	1,3989
50	1,4308	1,4313	1,4315	1,4317
51	1,4631	1,4639	1,4646	1,4647
52	1,4956	1,4973	1,4976	1,4979

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
53	1,5300	1,5305	1,5308	1,5310
54	1,5618	1,5628	1,5635	1,5637
55	1,5937	1,5955	1,5959	1,5962
56	1,6276	1,6282	1,6285	1,6287
57	1,6594	1,6605	1,6613	1,6615
58	1,6916	1,6941	1,6944	1,6948
59	1,7273	1,7280	1,7283	1,7286
60	1,7607	1,7614	1,7624	1,7627
61	1,7921	1,7960	1,7964	1,7967
62	1,8285	1,8292	1,8299	1,8303
63	1,8613	1,8621	1,8625	1,8630
64	1,8900	1,8935	1,8940	1,8943
65	1,9224	1,9239	1,9251	1,9254
66	1,9547	1,9556	1,9561	1,9564
67	1,9838	1,9852	1,9866	1,9868
68	2,0114	2,0159	2,0164	2,0168
69	2,0434	2,0444	2,0454	2,0458
70	2,0715	2,0725	2,0730	2,0735
71	2,0948	2,0983	2,0989	2,0995
72	2,1186	2,1220	2,1228	2,1233
73	2,1419	2,1430	2,1436	2,1441
74	2,1585	2,1596	2,1608	2,1613
75	2,1677	2,1736	2,1742	2,1746
76	2,1800	2,1816	2,1836	2,1840
77	2,1867	2,1880	2,1886	2,1890
78	2,1846	2,1874	2,1888	2,1893
79	2,1774	2,1822	2,1829	2,1836
80	2,1692	2,1706	2,1713	2,1719
81	2,1494	2,1512	2,1533	2,1538
82	2,1230	2,1279	2,1286	2,1295
83	2,0969	2,0985	2,0992	2,0997
84	2,0574	2,0626	2,0634	2,0642
85	2,0189	2,0204	2,0222	2,0228

**Criterio dell'age-shifting:** L'età dell'Assicurato verrà corretta applicando la seguente scala di ringiovanimento/invecchiamento in funzione dell'anno di nascita

Anno di nascita		Correttivo età
Dal	Al	
1900	1907	+7
1908	1917	+6
1918	1921	+5
1922	1927	+4
1928	1938	+3

Anno di nascita		Correttivo età
Dal	Al	
1939	1947	+2
1948	1957	+1
1958	1966	0
1967	1977	-1
1978	1989	-2

Anno di nascita		Correttivo età
Dal	Al	
1990	2001	-3
2002	2014	-4
2015	2020	-5
2021		-6

# Informativa Privacy

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali – ovvero dati personali relativi a soggetti minori di cui Lei esercita la potestà genitoriale - al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "**Regolamento**") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

## 1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento è Zurich Investments Life S.p.A. con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione, avente sede in Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano (la "**Società**"). Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un'e-mail all'indirizzo: [privacy@it.zurich.com](mailto:privacy@it.zurich.com) o scrivendo a mezzo posta alla sede del Zurich sopra riportata.

## 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

### a) Finalità contrattuali e di legge

I dati personali – ivi compresi i dati relativi alla salute - saranno trattati da Zurich:

- (i) al fine di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, ivi compresa la registrazione e l'accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con Zurich (c.d. Area Clienti); per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria e per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa fornite da Zurich (nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi; raccolta del premio assicurativo; accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiriciclaggio – con esclusione dei prodotti di Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici, antiterrorismo, gestione e controllo interno). Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo, per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 "*Esistenza di un processo decisionale automatizzato*".

Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per la nostra Società di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

### b) Finalità di marketing e ricerche di mercato

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al precedente punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere trattati da Zurich per **finalità di marketing**, quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi di Zurich o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire a Zurich di **condurre ricerche di mercato**, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

### c) Rilevazioni statistiche

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere trattati da Zurich per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.

### d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

### e) Soft Spam

Le ricordiamo inoltre che sulla base della normativa vigente, Zurich potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporre prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento a Zurich, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. Zurich, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

### f) Attività di autovalutazione del servizio prestato

I Suoi dati personali, potranno altresì essere utilizzati da Zurich per contattarla al fine di ricevere da Lei informazioni circa la gestione dell'attività assicurativa da parte di Zurich e dei soggetti dalla stessa incaricati, al fine di procedere ad un'autovalutazione della gestione della pratica da parte di Zurich, in un'ottica di miglioramento del servizio fornito. Tuttavia, ove Lei non desiderasse essere contattato per tale scopo, potrà darne avviso in qualsiasi momento a Zurich, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1. In tal caso, Zurich non procederà con il trattamento di cui al presente paragrafo 2 f).

Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d), e), f) si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

### 3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMO INTERESSE

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (*trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge*), la base giuridica degli stessi sono:
  - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi e liquidazione dei sinistri);
  - (ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l’invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche anticirclaggio con esclusione dei prodotti di Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici e antiterrorismo;
  - (iii) l’interesse legittimo delZurich (per le attività di prevenzione delle frodi, indagini, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- punti 2 b), c) ed d) (trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- punto 2 e) (soft spam) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse delZurich all’utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all’invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo stesso intercorrente.
- punto 2 f) (attività di autovalutazione) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse delZurich ad effettuare un’autovalutazione dell’attività dalla stessa svolta in merito ai servizi forniti e alla gestione della pratica assicurativa, al fine di migliorare il proprio operato.

### 4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche ) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group LTd; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
- punti 2 b), c), d), e) ed f) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, soft spam e attività di autovalutazione), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcers.

### 5. TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI

I dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, sede delZurich capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed applicando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei- in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione europea - avvengono sulla base delle "Clauseole Contrattuali Tipo" emanate dalla Commissione medesima, quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

### 6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

- (i) dati contrattuali: per 20 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (ii) dati inerenti alle attività antifrode: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (iii) dati inerenti alle attività di contrasto al riciclaggio di denaro (con esclusione dei Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici) e antiterrorismo : 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (iv) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva.
- (v) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.
- (vi) dati trattati per finalità per attività di autovalutazione: 12 mesi dalla conclusione dell’attività di autovalutazione.

### 7. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

La informiamo che Zurich, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando ove necessario i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato (e pregressi eventi morbosi o comunque con un'incidenza sullo stato di salute in caso di polizze sulla salute e/o sulla vita). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connesso con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale (o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato). Infine, Zurich può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode, anticirclaggio ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di anticirclaggio ed antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse delZurich ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di anticirclaggio ed antiterrorismo.

### 8. I SUOI DIRITTI

Le ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- a) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
- b) ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all'oblio e la cancellazione);
- c) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
- d) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (*finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, comunicazioni a terzi*), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove fosse espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo. Potrà, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam) e 2 f) (attività di autovalutazione).

Potrà inoltre sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (*soft spam*).

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore comodità: e-mail [privacy@it.zurich.com](mailto:privacy@it.zurich.com); ovvero scrivendo a Zurich all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo di Milano, Via Benigno Crespi, 23 (20159).





## Beneficiari

In caso di mancata compilazione dei dati anagrafici del beneficiario/i, la Società potrà incontrare, al decesso dell'Assicurando, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca degli stessi. La modifica o la revoca di uno o più beneficiari deve essere comunicata tempestivamente alla Società.

### Beneficiari caso vita (se previsto dalla forma assicurativa)

Cognome (o ragione sociale) \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ % del Beneficio: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Cod. Fisc.

Indirizzo di residenza: via, numero civico \_\_\_\_\_

C.A.P. di residenza \_\_\_\_\_ Località di residenza \_\_\_\_\_ Provincia di residenza \_\_\_\_\_ Stato di residenza \_\_\_\_\_

Data di nascita (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Comune di nascita \_\_\_\_\_ Provincia di nascita \_\_\_\_\_ Stato di nascita \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento\*

Cognome (o ragione sociale) \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ % del Beneficio: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Cod. Fisc.

Indirizzo di residenza: via, numero civico \_\_\_\_\_

C.A.P. di residenza \_\_\_\_\_ Località di residenza \_\_\_\_\_ Provincia di residenza \_\_\_\_\_ Stato di residenza \_\_\_\_\_

Data di nascita (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Comune di nascita \_\_\_\_\_ Provincia di nascita \_\_\_\_\_ Stato di nascita \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento\*

In alternativa Beneficiario Standard\*\*:

\* Selezionare la casella per escluderlo dalle comunicazioni.

\* vedasi pagina 5/5.

### Beneficiari caso morte (Da non compilare per viceversa: il beneficiario caso morte è l'Assicurando sopravvivente)

Cognome (o ragione sociale) \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ % del Beneficio: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Cod. Fisc.

Indirizzo di residenza: via, numero civico \_\_\_\_\_

C.A.P. di residenza \_\_\_\_\_ Località di residenza \_\_\_\_\_ Provincia di residenza \_\_\_\_\_ Stato di residenza \_\_\_\_\_

Data di nascita (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Comune di nascita \_\_\_\_\_ Provincia di nascita \_\_\_\_\_ Stato di nascita \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento\*

Cognome (o ragione sociale) \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ % del Beneficio: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Cod. Fisc.

Indirizzo di residenza: via, numero civico \_\_\_\_\_

C.A.P. di residenza \_\_\_\_\_ Località di residenza \_\_\_\_\_ Provincia di residenza \_\_\_\_\_ Stato di residenza \_\_\_\_\_

Data di nascita (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Comune di nascita \_\_\_\_\_ Provincia di nascita \_\_\_\_\_ Stato di nascita \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento\*

Cognome (o ragione sociale) \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ % del Beneficio: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Cod. Fisc.

Indirizzo di residenza: via, numero civico \_\_\_\_\_

C.A.P. di residenza \_\_\_\_\_ Località di residenza \_\_\_\_\_ Provincia di residenza \_\_\_\_\_ Stato di residenza \_\_\_\_\_

Data di nascita (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Comune di nascita \_\_\_\_\_ Provincia di nascita \_\_\_\_\_ Stato di nascita \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento\*

Cognome (o ragione sociale) \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ % del Beneficio: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Cod. Fisc.

Indirizzo di residenza: via, numero civico \_\_\_\_\_

C.A.P. di residenza \_\_\_\_\_ Località di residenza \_\_\_\_\_ Provincia di residenza \_\_\_\_\_ Stato di residenza \_\_\_\_\_

Data di nascita (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Comune di nascita \_\_\_\_\_ Provincia di nascita \_\_\_\_\_ Stato di nascita \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento\*

In alternativa Beneficiario Standard\*\*:

\* Selezionare la casella per escluderlo dalle comunicazioni.

\* vedasi pagina 5/5.

### Beneficiario in caso di commorienza ex art. 4 codice civile (solo per Viceversa)

Cognome (o ragione sociale) \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Cod. Fisc.

Indirizzo di residenza: via, numero civico \_\_\_\_\_

C.A.P. di residenza \_\_\_\_\_ Località di residenza \_\_\_\_\_ Provincia di residenza \_\_\_\_\_ Stato di residenza \_\_\_\_\_

Data di nascita (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Comune di nascita \_\_\_\_\_ Provincia di nascita \_\_\_\_\_ Stato di nascita \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento\*

In alternativa Beneficiario Standard\*\*:

\* Selezionare la casella per escluderlo dalle comunicazioni.

\* vedasi pagina 5/5.

### Referente Terzo (soggetto, indicato dal Contraente, a cui fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurando)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Cod. Fisc.

Indirizzo di residenza: via, numero civico \_\_\_\_\_

C.A.P. di residenza \_\_\_\_\_ Località di residenza \_\_\_\_\_ Provincia di residenza \_\_\_\_\_ Stato di residenza \_\_\_\_\_

Data di nascita (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Comune di nascita \_\_\_\_\_ Provincia di nascita \_\_\_\_\_ Stato di nascita \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_



## I Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurando

### Il sottoscritto Contraente:

- Prende atto** che il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta stessa. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato sulla polizza o sulla comunicazione di accettazione quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.
- Dichiara che**, prima della sottoscrizione del modulo di proposta, ha ricevuto e accettato integralmente il set informativo costituito dai seguenti documenti nelle rispettive versioni ed edizioni in vigore alla data di sottoscrizione del modulo di proposta.  
Per i prodotti di investimento assicurativo il set informativo è composto da: il Documento contenente le informazioni chiave, il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP

aggiuntivo IBIP), le condizioni di assicurazione (comprehensive del Glossario dei termini), il Modulo di proposta

Per i prodotti vita diversi dai prodotti di investimento assicurativo il set informativo è composto da:

il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita), le condizioni di assicurazione (comprehensive del Glossario dei termini), il Modulo di proposta

- Dichiara** di aver preso visione delle informazioni sugli obblighi di comportamento e sulle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti.
- Prende atto** che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Luogo e Data \_\_\_\_\_ Firma (leggibile) dell'Intermediario →

Firma (leggibile) del Contraente →

**Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il Contraente dichiara di approvare specificatamente gli articoli Tasse e Oneri, Costi, Contraente e Assicurando, Riscatto, Riscatto Parziale, Esclusioni e limitazioni.**

Luogo e Data \_\_\_\_\_ Firma (leggibile) del Contraente →

### Il/I sottoscritto/i Assicurando/i

- Dichiarano** di dare il consenso all'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.

Luogo e Data \_\_\_\_\_ Firma (leggibile) del Primo Assicurando →

Luogo e Data \_\_\_\_\_ Firma (leggibile) del Secondo Assicurando (solo per Viceversa) →

- Prosciogliono** del segreto professionale e legale medici ed Enti che possono o potranno avermi/ci curato o visitato e le altre persone alle quali la Società credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.

- Dichiarano** che le informazioni fornite nella presente proposta, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere e complete e che ne assumo/iamo ogni responsabilità anche se sono state scritte da altri.

- Prendono atto delle seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto**

**legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;**  
**b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;**

**c) anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute; la Società, anche tramite i propri Intermediari, darà evidenza del costo a carico dell'Assicurando prima dell'effettuazione degli accertamenti richiesti.**

Luogo e Data \_\_\_\_\_ Firma (leggibile) del Primo Assicurando →

Luogo e Data \_\_\_\_\_ Firma (leggibile) del Secondo Assicurando (solo per Viceversa) →

**Gli Assicurandi autorizzano, delegano e conferiscono mandato alla Società ed ai Beneficiari a richiedere ed ottenere in suo nome e per suo conto, anche nell'interesse della Società e dei Beneficiari stessi, informazioni, certificazioni e documentazione medica, inclusi altresì dati personali e sensibili ai fini della liquidazione della prestazione in caso di decesso prevista dal Contratto. Proscioglie, altresì, dal segreto professionale tutti i medici e il personale sanitario alle cui**

**prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del Contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardano, ai quali, dopo il verificarsi del decesso, la Società, e o i Beneficiari, si rivolga al fine di ottenere informazioni necessarie per la corretta liquidazione della prestazione in caso di decesso.**

Luogo e Data \_\_\_\_\_ Firma (leggibile) del Primo Assicurando →

Luogo e Data \_\_\_\_\_ Firma (leggibile) del Secondo Assicurando (solo per Viceversa) →

## L Consenso al trattamento dei dati

Il/I sottoscritto/i ricevuta e letta l'Informativa, dichiara/no di prendere atto che i propri dati personali – ivi inclusi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società per le finalità di cui al punto 2 a) dell'Informativa medesima (finalità contrattuali e di legge). Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dal Beneficiario e dal Referente Terzo, dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell'Informativa al Beneficiario/Referente Terzo alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/la.

Data \_\_\_\_\_ Firma (leggibile) del Contraente\* →

Data \_\_\_\_\_ Firma (leggibile) dell'Assicurando (quando non sia lo stesso Contraente) →

Inoltre, il Contraente presta il suo specifico, libero e facoltativo consenso, al trattamento dei suoi dati personali:

- per finalità di marketing, invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di prodotti o servizi della Società o di altre Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (tramite strumenti automatizzati quali ad esempio fax, sms, posta elettronica etc e strumenti tradizionali quali posta e telefono) nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato.  SI  NO
- per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.  SI  NO
- per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi come indicati al punto 2 lett. d) dell'Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata.  SI  NO

Data \_\_\_\_\_ Firma (leggibile) del Contraente\* →

\* in caso di soggetti minori il consenso viene prestato dal soggetto/i che esercitano la responsabilità genitoriale

ELENCO BENEFICIARI STANDARD

0801	IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DEL DECESSO	0809	IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DEL DECESSO ED I FIGLI NATI E NASCITURI IN PARTI UGUALI
0802	IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DELLA DESIGNAZIONE	0810	IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DELLA DESIGNAZIONE; IN MANCANZA I FIGLI NATI E NASCITURI IN PARTI UGUALI
0803	GLI EREDI LEGITTIMI DELL'ASSICURATO IN PARTI UGUALI	0811	IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DEL DECESSO; IN MANCANZA I FIGLI NATI E NASCITURI IN PARTI UGUALI
0804	GLI EREDI TESTAMENTARI DELL'ASSICURATO; IN MANCANZA GLI EREDI LEGITTIMI IN PARTI UGUALI	0812	PER IL 50% IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DEL DECESSO E PER IL RIMANENTE 50% I FIGLI NATI E NASCITURI
0805	I FIGLI DELL'ASSICURATO NATI E NASCITURI IN PARTI UGUALI	0813	PER IL 50% IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DELLA DESIGNAZIONE E PER IL RIMANENTE 50% I FIGLI NATI E NASCITURI
0806	I GENITORI DELL'ASSICURATO IN PARTI UGUALI	0814	IL CONTRAENTE
0807	I FRATELLI DELL'ASSICURATO IN PARTI UGUALI	0815	LA DITTA/SOCIETA' CONTRAENTE
0808	IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DELLA DESIGNAZIONE ED I FIGLI NATI E NASCITURI IN PARTI UGUALI		

FAC-SIMILE

## **Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata**

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura.

Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate.

Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

**Zurich Investments Life S.p.A.**

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione:  
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603  
Capitale sociale €199.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027  
Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2  
C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150  
Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)  
Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

07.2020 - 8.0060

